Data di pubblicazione: *09/12/2022*
Nome allegato: *Capitolato Speciale Appalto_signed.pdf*
CIG: *ZCF38E81AF (unico);*
Nome procedura: *Adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede provinciale INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41.*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

70122 BARI - VIA PUTIGNANI N. 108
http://www.inps.it - TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it

Adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede Provinciale INPS di Bari al lungo-mare Nazario Sauro n. 41

CIG: ZCF38E81AF	CUP: F92F22001270005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima - Definizione tecnica ed economica dell'appalto
(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.
criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.Lgs. n° 50/2016

		Importi
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	**28.377,95 €**
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	**1.551,00 €**
A	**Totale appalto (a.1 + a.2)**	**29.928,95 €**

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura
(firma autografa sostituita a mezzo stampa *ex* art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.Ing. Nicola Borraccia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa *ex* art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)
Firmato digitalmente da
NICOLA BORRACCIA
SerialNumber = TINIT-BRRNCL60A23A662B
C = IT

Sommario

TITOLO I
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 Oggetto dell'appalto .....
Art. 2 Ammontare dell'appalto .....
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .....
Art. 4 Categorie dei lavori .....
Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee .....

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto .....
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto .....
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....
Art. 9 Fallimento dell'Appaltatore .....
Art. 10 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere .....
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini .....

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori .....
Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore .....
Art. 16 Proroghe .....
Art. 17 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori .....
Art. 18 Sospensioni ordinate dal RUP .....
Art. 19 Penali in caso di ritardo .....
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .....
Art. 21 Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali .....

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 Lavori a corpo .....
Art. 23 Eventuale lavoro a misura .....
Art. 24 Eventuali lavori in economia .....
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera .....

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 Anticipazione .....
Art. 27 Pagamenti in acconto .....
Art. 28 Pagamenti a saldo .....
Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .....
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali .....
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti .....

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 Cauzione provvisoria .....
Art. 35 Cauzione definitiva .....
Art. 36 Riduzione delle garanzie .....
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore .....

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 38 Variazione dei lavori .....
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali .....
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .....
Art. 43 Piano di Sicurezza e di Coordinamento .....
Art. 44 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza .....
Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza .....
Art. 46 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza .....

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto e distacco di manodopera .....
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .....
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori .....

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 Accordo bonario e transazione .....
Art. 51 Definizione delle controversie .....
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....
Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .....

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....
Art. 56 Termini per il collaudo .....
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati .....

Capo 12 - NORME FINALI
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore .....
Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore .....
Art. 60 Proprietà dei materiali di demolizione .....
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati .....
Art. 62 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali .....
Art. 63 Custodia del cantiere .....
Art. 64 Cartello di cantiere .....
Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti .....
Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse .....
Art. 67 Conformità agli standard sociali .....

TITOLO II - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE

Capo 13 - CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI
Art. 68 Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore .....

Capo 14 - RISERVE
Art. 69 Riserve iscritte nel registro di contabilità .....

Art. 70 Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità .....
Art. 71 Forma e contenuto delle Riserve.....
Art. 72 La definizione delle riserve e l'accordo bonario.....
Art. 73 La definizione di nuovi prezzi e le riserve.....
Art. 74 Il recesso dell'appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve .....
Art. 75 La disciplina del collaudo e le riserve .....

ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Allegato "A": Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee = Categorie contabili
Allegato "B": Cartello di Cantiere

ELABORATI GRAFICI

1	**A1**	stato dei luoghi	1:50
2	**A2**	Opere edili: progetto – demolito/costruito	1:50
3	**E1**	Impianto elettrico	1:50

ABBREVIAZIONI

- **Codice**: il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al previgente decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA**: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente d.Lgs. n. 163/2006;
- **CSA**: il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **dM DL/DEC**: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato "*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*";
- **dMAP 123/2004**: il decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.;
- **dMATTM**: un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMIMS**: un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- **dMiSE 31/2018**: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;
- **dMiSE 37/2008**: il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMIT**: un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP**: un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **dPR**: un decreto del Presidente della Repubblica;
- **TUDA**: il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.;
- **A.N.AC.**: l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG**: le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;
- **SA**: la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **RUP**: il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DL**: il «*Direttore dei Lavori*;
- **OE/OOEE**: l'Operatore Economico/gli Operatori Economici, come meglio definito/i dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI** ovvero **ATI**: il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **Attestazione SOA**: il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o più categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- **TUSL**: il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- **RL**: il «*Responsabile dei Lavori*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;
- **CSP**: il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;

- **CSE**: il «*Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*», », di cui all'art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL;
- **PSC**: il «*Piano di Sicurezza e Coordinamento*» di cui all'art. 100 del TUSL;
- **POS**: il «*Piano Operativo di Sicurezza*», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI**: il «*Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DURC**: il «*Documento unico di regolarità contributiva*», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia**: il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;
- **Codice Privacy**: il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)*»;
- **CPA**: il «*Codice del Processo Amministrativo*», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*»
- **RAC**: il «*Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'INPS», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

a) COMMITTENTE ovvero STAZIONE APPALTANTE ovvero ISTITUTO: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
b) APPALTATORE ovvero AGGIUDICATARIO ovvero AFFIDATARIO: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture;
c) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
d) PREZZIARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
e) PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL.

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per l' "**Adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede Provinciale INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41"**, comprendente i lavori di seguito sommariamente descritti:
   - ✓ rimozione di controsoffitti
   - ✓ demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne
   - ✓ spicconatura parziale di intonaci
   - ✓ rimozione di serramenti interni
   - ✓ demolizione di pavimenti, sottofondi, rivestimenti e simili
   - ✓ rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termico
   - ✓ realizzazione di murature e tramezzature in mattoni forati
   - ✓ realizzazione di massetto
   - ✓ esecuzione di intonaco civile liscio e rustico per interni
   - ✓ fornitura e posa in opera di porte interne in legno complete di controtelai
   - ✓ fornitura e posa in opera di cassaporte
   - ✓ stuccatura parziale o totale
   - ✓ tinteggiatura a tempera
   - ✓ tinteggiatura con idropittura
   - ✓ realizzazione di n. 2 nuovi gruppi WC idonei all'uso da parte di persone a ridotta mobilità
   - ✓ fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana vetrificata
   - ✓ realizzazione di controsoffitto con pannelli in fibra minerale delle dimensioni di 600x600 mm
   - ✓ rilievo, etichettatura, scollegamenti, approntamento collegamenti provvisori, (…) linee elettriche (…)
   - ✓ rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti esistenti
   - ✓ esecuzione di n. 4 punti luce
   - ✓ esecuzione di n. 5 punti luce aggiuntivi
   - ✓ realizzazione di n. 4 Punti rivelatori di presenza per comando accensione luci
   - ✓ esecuzione di n. 4 punti presa
   - ✓ realizzazione di n. 2 impianti di segnalazione emergenza nei WC
   - ✓ fornitura e posa in opera di n. 5 plafoniere a LED 29 W LED 4x
   - ✓ fornitura e posa in opera di n. 4 plafoniere di emergenza a LED 11 W
   - ✓ Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali,

   il tutto come meglio descritto nella Parte II del presente CSA.
2. L' immobile oggetto di intervento è ubicato in Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la migliore regola dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
   Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'articolo 65, comma 4, del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG):	ZCF38E81AF
Codice unico di progetto (CUP):	F92F22001270005

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è riportato nella seguente tabella:

	Voce	*Importi in euro*
a.1	Importo per l'esecuzione dei lavori:	**28.377,95 €**
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi da interferenza:	**1.551,00 €**
TOT	**IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a.1 + a.2):**	**29.928,95 €**

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
   a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
   b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2.
   Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al TUSL;
3. Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato in base al **massimo ribasso percentuale** offerto dal Concorrente **rispetto all'importo a base d'asta (di cui alla sola voce a.1 della tabella al comma 1)**.
4. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, l'Istituto appaltante effettuerà -a valere sull'importo rimasto a disposizione a seguito del ribasso d'asta- un accantonamento prudenziale nella misura massima pari al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del prezzo contrattuale a titolo di copertura finanziaria per eventuali lavori in economia nonché per eventuali lavori imprevisti la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d'opera.
5. L'importo dell'appalto è stato determinato in ottemperanza alle prescrizioni introdotte dall'art. 26 del decreto-Legge17 maggio 2022, n. 50 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*".

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto (di seguito, il «Contratto») è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera ddddd) del Codice.
   Per le voci a corpo l'importo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui al successivo articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
   a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettere a), b) e c);
   b) agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Nella tabella seguente sono indicati l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, al netto degli oneri della sicurezza, e le relative categorie di riferimento:

Lavorazioni	**Categoria SOA**	Importo (€)	Classifica iscrizione	Incidenza %	Tipologia della categoria di qualificazione
Edifici civili e industriali	**OG1**	**25.908,30**	**ex art. 90 (*)**	**91,297%**	**PREVALENTE**
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	**OS30**	**2.469,65**	**ex art. 90 (*)**	**8,703%**	**SCORPORABILE (interamente subappaltabile)**

(*) requisiti *ex* art. 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel seguito, il «**Regolamento**»).

2. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento ed in conformità all'Allegato «A» allo stesso, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "**OG1 - Edifici civile ed industriali**".

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento sono riportate nell'Allegato "A" nonché con descrizione analitica nella Parte II del presente CSA.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e -comunque- quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione -in primo luogo- le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio, infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
   a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per le parti tuttora in vigore;
   b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
   c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
   d) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
   e) il Computo Metrico Estimativo;
   f) qualora se ne renda necessaria la realizzazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del TUSL ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico, nonché le proposte integrative al predetto PSC di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice ed all'articolo 100, comma 5, del TUSL, qualora accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
   g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico;
   h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento ed il "*Programma di Esecuzione dei Lavori*", di cui all' art. 1, comma 1 lettera f), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
   i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35 e 37.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:
   a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;
   b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*», per le parti tuttora vigenti;
   c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
   d) le Linee Guida emanate dall'ANAC;
   d) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con dMLLPP 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. nelle parti tuttora vigenti;
   e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
   f) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18 maggio 2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

   Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.
2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme e quant'altro vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che potranno essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.

   Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali,

provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.
Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.).
Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai Regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento dei rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico senza diritto di rivalsa.
5. Qualora, dopo la data di stipula del Contratto e fino all'ultimazione dei lavori, intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venga espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione ai fini del giudizio finale di collaudabilità.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell' Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto nonché del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione del Contratto è subordinata:
   - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
     (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
     (b) dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
     (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
   - alla positiva verifica dell'applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini sia degli Accordi territoriali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento e nel luogo dell'esecuzione dei lavori;
   - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «*con diritto di voto*» sulla base delle risultanze del Libro dei Soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii. attuativo dell' articolo 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii..
     In caso di consorzio, la dichiarazione deve riguardare anche la/e società consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del lavoro;
   - alla presentazione delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 35 e 37;
   - al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione

Appaltante ai fini della stipula del Contratto.

5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il Contratto verrà stipulato entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica delle dichiarazioni rese dal Concorrente in fase di gara.
   Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario.
   Non si applica il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo OE classificato nella graduatoria finale.

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell' Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'OE mandatario ovvero di un OE mandante trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA.
   A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.
   La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore -quale risultante dall'attestazione SOA- ovvero da un altro tecnico purché avente adeguato titolo di studio e comprovata esperienza in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle opere da eseguire.
   In caso di RTI, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutti gli OOEE operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
   Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e/o del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità ovvero grave negligenza.
   L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti da egli dipendenti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione ovvero nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 ovvero delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a eventuali sistemi e subsistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
   Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista,

devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di Elenco Prezzi.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza, si applicano gli artt. 16 e 17 del CGA.
3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati soltanto se in linea con quanto previsto dal decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 74 del 29 marzo 2007, Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.
   In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere muniti di marcatura CE e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni del 21 giugno 2004.
   Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali, e ciò sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.
   Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista, in conformità al decreto del Ministero degli Interni del 4 maggio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del richiamato decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 e ss.mm.ii..
   Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra -altresì- anche la predisposizione, a propria cure e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, così come previsto dal decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dal giorno 11 giugno 2018.
   I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia- da un professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii..
   Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui:
   - certificazione di resistenza al fuoco;
   - dichiarazioni inerenti ai prodotti impiegati;
   - etichettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagnamento;
   - certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii..
   Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH.IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata alla data di installazione).
   Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.MiSE n. 37/2008, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT.IMP. o comunque sulla base della modulistica aggiornata alla data di realizzazione) nonché la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del d.MiSE n. 37/2008.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante "*Aggiornamento delle* «*Norme tecniche per le costruzioni*»" (nel seguito, indicato più brevemente come «*NTC/2018*»).
6. Ai sensi delle NTC/2018, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
   - identificato univocamente a cura del Produttore;
   - qualificato sotto la responsabilità del Produttore;
   - accettato dal DL mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

   In presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura CE.

7. A richiesta del DL, l'Appaltatore è tenuto alla produzione di schede tecniche e di campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare.
   Qualora si tratti di materiali per cui è prevista la certificazione, l'Appaltatore sarà altresì tenuto -a sua esclusiva cura e spese- al rilascio della predetta certificazione e della dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
8. I lavori non dovranno impedire o limitare altre attività in corso all'interno dell'edificio, ovvero nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'immobile, e la funzionalità dei relativi impianti, e le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate, intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'intervento devono essere preventivamente concordati col DL.
9. È a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre al netto dell' Imposta sul Valore Aggiunto.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Entro e non oltre **45** (diconsi **quaranta cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, previa formale convocazione dell'Appaltatore a seguito di specifica Disposizione di Servizio emessa dal RUP, la Stazione Appaltante procederà alla formale consegna dei lavori ed all'immissione dell' Appaltatore nella responsabilità gestionale delle aree di cantiere.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine **perentorio**, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi e non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima data di formale convocazione.
   I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
   Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
   Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere -in via d'urgenza- alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare.
   Il DL provvede in via d'urgenza a seguito di preventiva autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL.
   La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
5. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura ed a quali lavorazioni deve immediatamente dare inizio.
   Ad intervenuta stipula del Contratto, il DL revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche ad eventuali consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili: in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
   Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Dal verbale di consegna dei lavori dovrà risultare:
   a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore;
   b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;
   c) il deposito del Programma Esecutivo dei Lavori redatto dall'Appaltatore;
   d) l'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
   e) la trasmissione all'Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;
   f) la denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed alla Cassa edile (se pertinente per la natura dei lavori);
   f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
   g) le condizioni e le eventuali circostanze speciali locali nonché le operazioni eseguite;
   h) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera dell'Appaltatore occorrenti per l'esecuzione dei lavori;
   i) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale di essa è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
8. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può

recedere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentalmente provate e -comunque- in misura non superiore alle percentuali indicate all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC da calcolarsi sull'importo netto del Contratto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in complessivi **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. I tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giorni "*naturali e consecutivi*", fatto salvo nei soli casi specificatamente indicati in cui i giorni vengono qualificati come "*lavorativi*".
   Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di lavori e forniture da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Programma Esecutivo dei Lavori dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro il termine di **10** (diconsi **dieci**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL il proprio Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del dM DL/DEC (nel seguito, il «*PEL*»), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 13 e 14 nonché del cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante quale parte integrante del progetto esecutivo.
   Il PEL redatto dall'Appaltatore deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento del PEL.
   Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia esplicitamente pronunciato, il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee che siano incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il PEL dell'Appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante specifico Ordine di Servizio, ogni volta che ciò si renda necessario per la miglior esecuzione dei lavori e, più in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
   b) per l'intervento ovvero il mancato intervento di Società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
   c) per l'intervento od il coordinamento con Autorità, Enti od altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o le aziende controllate ovvero partecipate dalla Stazione Appaltante ovvero i soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del TUSL.

   In ogni caso, il PEL deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. In caso di ritardo rispetto ai tempi rilevabili dal PEL approvato, l'Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche da apportare al PEL medesimo tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui al successivo articolo 19 nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

Art. 16. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale complessivo di cui all'articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui allo stesso articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 14 e -comunque- **prima** di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente: in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere.
   Qualora la richiesta sia presentata dall'Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
4. La proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta, subordinato alla formale conferma della Stazione Appaltante.
   Il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro **7** (diconsi **sette**) **giorni lavorativi** e può discostarsi dallo parere da quegli espresso.
   Nel provvedimento deve essere riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** ed a **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi**.
   Negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali -quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre simili circostanze- impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte ovvero per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL -d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore ovvero del CSE- può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore.
   Rientrano fra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice.
   Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
   a) l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
   b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
   c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle Parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna ovvero alle circostanze sopravvenute;
   d) l'indicazione delle cautele adottate affinché alla ripresa le opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
   e) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
   f) le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
3. Il verbale di sospensione è firmato dall'Appaltatore ed entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla sua sottoscrizione deve essere fatto pervenire al RUP che lo dovrà restituire controfirmato.
   Qualora il RUP non si pronunci entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso è dato per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 10 del dM DL/DEC.
5. In ogni caso la sospensione opera a far tempo dalla data di sottoscrizione del verbale, come accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.
   Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate

motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla sua sottoscrizione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione antecedente al quinto giorno precedente la data di trasmissione al RUP.
7. Non appena cessate le cause che hanno indotto ad ordinare la sospensione, il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e deve essere trasmesso al RUP.
   Esso è efficace a far tempo dalla data della sua sottoscrizione.
   Al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 che precedono.
9. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali e/o alle riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei rispettivi verbali: in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari al numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il PEL di cui all'articolo 15.
10. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un **¼** (dicesi **un quarto**) della durata complessiva prevista dall'articolo 14, ovvero quando comunque superino **6** (diconsi **sei**) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità.
    La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per motivi di pubblico interesse ovvero di particolare necessità.
   L'ordine è formalizzato con Provvedimento scritto ed è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore ed al DL ed ha efficacia dalla data di sua adozione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse ovvero di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un **¼** (dicesi **un quarto**) della durata complessiva prevista dall'articolo 14, ovvero quando comunque superino **6** (diconsi **sei**) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento dal Contratto senza indennità.
   La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce all'Appaltatore la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattualmente stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1,00‰** (dicesi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale come determinato all'art. 2, comma 2.
2. La penale, nella stessa misura millesimale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) ai sensi dell'articolo 13, comma 2, oppure comma 3, nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna;
   b) ai sensi dell'articolo 13, comma 4, nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
   c) nella ripresa dei lavori conseguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili ovvero danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), è disapplicata in sede di Conto Finale qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti comunque la data di ultimazione fissata all'articolo 14.
5. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni del DL rispetto alle prescrizioni del CSA, questi -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo per la loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione.
   Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti -previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dei Lavori)- saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, e con l'applicazione delle penali di cui al comma 2.
   Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale.
   Sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di Conto Finale ai fini della verifica all'atto del collaudo provvisorio.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può comunque superare il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale.
   Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 53 in materia di risoluzione del Contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare ovvero continuativa conduzione secondo il relativo PEL ovvero della loro ritardata ultimazione:
   a) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
   b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione dei lavori, salvo che essi siano ordinati dal DL ovvero espressamente approvati da questi;
   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
   e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
   f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i ritardi ovvero gli inadempimenti da parte degli stessi soggetti;
   g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
   h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
   i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla accertata presenza di personale impiegato dall'Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare ovvero continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, lavoratori autonomi od altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori, lavoratori autonomi od altri.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19 né per l' eventuale invalidità e disapplicazione del provvedimento di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore a mezzo PEC con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al PEL ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 5 del precitato art. 19.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
   Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 53.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della singola lavorazione a corpo riportata in dettaglio nella Parte II, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
   Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle Parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa e compensata ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto tutte le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali nonché secondo la migliore regola dell'arte.
   Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
   Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla piena funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la migliore regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Parte II del presente CSA, per ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è sempre tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della corretta formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «*oneri sicurezza*», sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di Gara/Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b), del dM DL/DEC, ove per l'accertamento della regolare esecuzione siano necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL.
   Tuttavia, il DL -sotto la propria responsabilità- può contabilizzare e registrare tali voci, con un'adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio che ne potrebbe scaturire all'Istituto.

Art. 23. Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e -pertanto- non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura.
   Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono comunque essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione che preveda la valutazione "a corpo" delle stesse.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa e compensata ogni

spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante e -comunque- secondo la migliore regola dell'arte.

5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che siano individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Particolari lavorazioni, diverse da quelle elencate all'art. 2, comma 2 lettera c), per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità, di modesta entità e per le quali non esista apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al Contratto, saranno compensate in economia secondo le modalità di seguito indicate:
   a) Mercedi operaie:
   Viene riconosciuto l' importo derivante dal costo della mano d'opera e degli oneri annessi quale risultante dalle Tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro approvate dal MLPS (nazionali ovvero territoriali) in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del singolo CA ovvero alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti.
   In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo della manodopera, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
   Il costo della manodopera sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.
   Si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento sono quelli applicabili alla tipologia delle prestazioni fornite.
   b) Materiali:
   Viene riconosciuto il costo di acquisto dei materiali quali risultanti da regolari fatture fiscali quietanzate; a dimostrazione dei costi sostenuti non sono ammessi DDT-Documenti Di Trasporto, bolle di consegna ed altra documentazione fiscalmente non rilevante.
   In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo di acquisto dei materiali, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
   Il costo di acquisto dei materiali sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.
   Solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo "franco luogo di produzione", sarà riconosciuto all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
   c) Noli e trasporti:
   Viene riconosciuto il costo sostenuto per l'acquisito dei servizi di trasporti e di noli, secondo i prezzi vigenti al momento della sottoscrizione del singolo CA, quali risultanti da regolari fatture fiscali quietanzate; a dimostrazione dei costi sostenuti non sono ammessi DDT-Documenti Di Trasporto, bolle di consegna ed altra documentazione fiscalmente non rilevante.
   In relazione all'importo riconosciuto a titolo di costo di acquisto dei servizi di noli e trasporti, sarà riconosciuta una maggiorazione nella misura del **26,50%** (dicesi **venti sei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
   Il costo di acquisto di tali servizi sarà riconosciuto e contabilizzato integralmente, mentre la maggiorazione sarà contabilizzata applicando il ribasso d'asta offerto.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza relativi agli interventi di cui al comma precedente sono valutati senza assoggettamento ad alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate ovvero contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla sola maggiorazione percentuale del **26,50%** (dicesi **ventisei centesimi virgola cinquanta ogni cento**).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento

ed il trasporto dei materiali e comprendono altresì gli oneri di assistenza e di sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri a titolo di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore e di costo del personale di supporto.

4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è espressamente condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
   Non potranno essere riconosciuti e riportati negli atti contabili i lavori e le somministrazioni in economia per le quali il DL non abbia rilasciato l'apposito buono.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal DL.
2. Per tali manufatti e/o materiali non è consentito l' inserimento negli atti di contabilità.
3. I manufatti e/o i materiali consegnati a piè d'opera restano comunque sotto la esclusiva custodia e responsabilità dell'Appaltatore ed a sue esclusive spese.
   Nel caso in cui tali manufatti e/o materiali subiscano danneggiamenti prima della loro messa in opera, essi dovranno essere sostituiti dall'Appaltatore a sua esclusiva cura e spese.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-Legge 3 dicembre 2021, n. 228 convertito -con modificazioni- dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e dall'art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 sarà concessa, dietro formale richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura massima del **30%** (dicesi **trenta centesimi virgola zero ogni cento**) sul valore netto del Contratto.
2. L'anticipazione è compensata in corso d'esecuzione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso in corso di esecuzione.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e nel rispetto del PEL: in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del Codice con una delle forme contemplate all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2.
   Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.1 del d.MiSE n. 31/2018.
   L'erogazione è altresì subordinata all'effettivo inizio delle lavorazioni di cantiere, come attestato dal DL.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **10.000,00 €** (diconsi **dieci mila euro/zero centesimi**).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zero centesimi virgola cinquanta ogni cento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, eventualmente su comunicazione dall'Appaltatore come previsto dall'art. 10, comma 1-*bis*, della Legge 23 dicembre 2021. n. 238 e ss.mm.ii. ("*Legge europea 2019-2020*"):
   a) entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il* ……» con l'indicazione della data di chiusura.
      Nel caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il DL -a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'Appaltatore- procede all'archiviazione della comunicazione dell'Appaltatore oppure all'adozione del SAL;
   b) Il DL trasmette immediatamente lo Stato di Avanzamento dei Lavori al RUP.
      Quest'ultimo emette il corrispondente Certificato di Pagamento contestualmente all'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori e, comunque, non oltre **7** (diconsi **sette**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori eventualmente intervenuti.
      Il RUP invia il Certificato di Pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Pagamento entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi**, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque- secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
   Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii. **non saranno accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**.

In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata soltanto attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'Istituto, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** (diconsi **quaranta cinque**) **giorni naturali consecutivi** per cause non dipendenti dall'Appaltatore ovvero comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del relativo Certificato di Pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo Stato di Avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 sotto l'esplicita condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia comunque superiore al **95%** (dicesi **novanta cinque centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale.
   In deroga anche a quest'ultima condizione limite, potrà comunque essere emesso un ultimo Stato di Avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al **5%** (dicesi **cinque centesimi virgola zero ogni cento**) dell'intero importo contrattuale da liquidare con il Conto Finale, ferma restando in ogni caso l' applicazione della trattenuta di garanzia di cui al precedente comma 2.
7. Non può essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i Certificati di Pagamento già emessi sia inferiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale medesimo.
   L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi del successivo art. 28.
   Per importo contrattuale si intende l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sottomissione *medio tempore* approvati.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente **subordinato**:
   a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d).
      Nel caso in cui l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE Ausiliario.
      Nel caso in cui sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC dell'OE distaccante.
      Nel caso in cui l'Appaltatore abbia stipulato dei sub-contratti che non sono configurabili come subappalti, sarà acquisito d'ufficio anche il DURC del singolo sub-contraente.
   b) ove l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto formalmente autorizzati dalla Stazione Appaltante, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del pagamento del SAL precedente.
      Le fatture quietanzate devono essere sempre accompagnate dalla documentazione contabile a prova dell' effettivo avvenuto pagamento del credito del subappaltatore o del cottimista: a tal fine, non saranno accettate mere dichiarazioni rese dal subappaltatore o dal cottimista, ancorché su propria carta intestata, se prive della documentazione contabile;
   c) al rispetto -da parte dell'Appaltatore e di tutta la filiera degli OOEE a qualsiasi titolo partecipanti all'appalto- della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
   d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii..
      In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e di tale circostanza viene fatta segnalazione all'Agenzia della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore (ovvero, ove ne ricorra la circostanza, del suo Ausiliario) o del suo subappaltatore ovvero cottimista, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL ovvero alla Cassa Edile (se dovute), la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto.
   Chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
b) verificata ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile (ove applicabile) come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2;

10. In deroga all'art. 10, comma 1-*sexies*, della richiamata Legge n. 238/2021, l'emissione della fattura fiscale in formato elettronico da parte dell'Appaltatore resta comunque subordinata alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di sub-contratti o cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto via PEC il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere alla regolarizzazione entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricezione della diffida.
    Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.
12. Si applica l'art. 17-*ter* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "*Esigibilità IVA*", lo specifico carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto dal DL entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori da certificarsi con apposito verbale.
   Il Conto Finale è sottoscritto dal DL ed è tempestivamente trasmesso al RUP.
   Con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione, alle condizioni di cui al successivo comma 4.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà **soltanto** dalla data di produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione (quali -a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo- i disegni esecutivi *as built*, le schede tecniche, i manuali di manutenzione, le dichiarazioni di conformità ex d.MiSE n. 37/2008, le dichiarazioni di corretta posa in opera) e delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste.
   In caso contrario, i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione e non decorreranno gli interessi moratori.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su formale esplicita richiesta del RUP, entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta.
   Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato.
   Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale sul comportamento dell'Appaltatore secondo il modello rilasciato da A.N.AC..
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, ed alle eventuali trattenute di cui all'articolo 27, comma 10, nulla ostando, è pagata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le medesime modalità indicate all'art. 27, comma 4.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo resta espressamente **subordinato** -ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice- alla costituzione di una garanzia bancaria ovvero assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo

maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Tale garanzia deve essere costituita con una delle forme previste all'art. 34, comma 3, ovvero all'art. 35, comma 2. Ove la garanzia sia prestata nella forma della fideiussione bancaria ovvero assicurativa, essa dovrà essere rilasciata conformemente allo schema 1.4 del richiamato d.MiSE n. 31/2018.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** (diconsi **ventiquattro**) **mesi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi ed i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 8, 9 e 10.
10. Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento, il pagamento della rata di saldo è subordinato altresì all'acquisizione della quietanza liberatoria rilasciata dall'OE Ausiliario, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, a conferma dell'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di avvalimento.
11. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati subappalti, il pagamento della rata di saldo è ulteriormente subordinato all'acquisizione della quietanza liberatoria, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, rilasciata da ciascun subappaltatore a conferma dell'avvenuto percepimento del prezzo concordato nel contratto di subappalto, sotto le medesime condizioni di cui all'art. 27, comma 8 lettera b) secondo periodo.
12. Ove in corso di esecuzione siano stati autorizzati distacchi di manodopera, il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato all'acquisizione della quietanza liberatoria, corredata dalla relativa documentazione contabile di pagamento, rilasciata da ciascun OE distaccante per quanto attiene al ristoro dei costi della manodopera distaccata presso l'Appaltatore.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di iscrizione di domande e/o riserve nei documenti di contabilità.
   Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa, raggiunga **¼** (dicesi **un quarto**) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
   In alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Si applica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. In materia di revisione prezzi, si applica l'art. 29 del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*".
2. Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i **2** (diconsi **due**) **anni** dal loro inizio, al contratto si applica il "*prezzo chiuso*", consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale -determinata con decreto ministeriale- da applicarsi, nel caso in cui la

differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali.
   Trascorso il predetto termine decade ogni diritto all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali ovvero anche solo su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo, ed ogni atto contrario è nullo di diritto.
   Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile.
   Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell' azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario ovvero un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo tenuto presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale ovvero in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante anteriormente o quanto meno contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal RUP.
3. AI fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere formalmente notificate al RUP.
   Fatto comunque salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di notifica della cessione.
4. In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto con questo stipulato.
5. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare i codici CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «*Decreto Semplificazioni*») per il presente appalto non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.
1. Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice, l'OE concorrente è tenuto a costituire una garanzia provvisoria di importo pari al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo a base d'asta.
2. La garanzia definitiva può essere prestata secondo una delle seguenti forme:
   a) ai sensi dell'art. 29, comma 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Istituto, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
   b) fidejussione rilasciata da imprese bancarie oppure assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
   La fidejussione deve riportare espressamente le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché dell'immediata operatività entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
   La fidejussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMiSE n. 31/2018.
3. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (diconsi cento ottanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario ovvero conseguente all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia.
5. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva di importo pari al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, comprensivo anche dell'accantonamento per lavori in economia di cui all'art. 2, comma 4, nonché dell'eventuale accantonamento per lavori imprevisti.
   Se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**).
   Se il ribasso è superiore al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**), l'aumento è di **2** (diconsi **due**) punti percentuali per ogni punto di ribasso (comprensivo di decimali) eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva può essere prestata secondo una delle seguenti forme:
   a) ai sensi dell'art. 29, comma 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Istituto, **esclusivamente** con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
   b) fidejussione rilasciata da imprese bancarie oppure assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di

revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fidejussione deve riportare espressamente le clausole di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile nonché dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La fidejussione, inoltre, deve essere prestata nel rispetto dello schema 1.2 del dMiSE n. 31/2018.

1. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell'**80%** (dicesi **ottanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'iniziale importo garantito.
   Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, sotto le seguenti condizioni:
   - che l'Appaltatore provveda alla preventiva consegna all'Istituto garante degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione;
   - che l'Appaltatore consegni alla Stazione Appaltante il documento di riduzione della garanzia definitiva entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di stipula.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103,comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**)- cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
4. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
   L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata se essa -in corso d'opera- sia stata incamerata, parzialmente oppure totalmente, dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dal mandatario in nome e per conto di tutti i mandanti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza *de jure* dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'OE che segue nella graduatoria finale.
8. La garanzia fidejussoria ovvero le ricevute, in caso di garanzia prestata nella forma di cui alla lettera a) del comma 2, devono essere prodotte alla Stazione Appaltante -in originale ovvero in formato elettronico con firme digitali certificate in corso di validità apposte dal contraente e dall'impresa assicuratrice- prima della sottoscrizione del Contratto e devono fare espressa menzione dell'oggetto del Contratto e del soggetto garantito.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.
2. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da **tutti** gli OOEE raggruppati.
3. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle singole categorie assunte integralmente da OOEE raggruppati in possesso del requisito di cui al comma 1.
   Tale beneficio non è frazionabile tra OOEE che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di Responsabilità Civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
   La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e -comunque- decorsi **12** (diconsi **dodici**) **mesi** decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
   In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per singole parti determinate dell'opera, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate: a tal fine, l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale -ai soli effetti della copertura assicurativa- alla emissione del certificato di collaudo provvisorio della sola parte utilizzata dalla Stazione Appaltante.
   Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4.
   Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o di ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi **2** (diconsi **due**) **mesi** e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.MAP n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione -da qualsiasi causa determinati- deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
   Tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks** (**C.A.R.**)» e deve:
   a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto, cosi distinta:
      partita 1) per le opere oggetto del contratto: **importo del Contratto stesso**, al netto degli importi di cui alle successive partite 2) e 3),
      partita 2) per le opere preesistenti: **1.000,00 €** (diconsi **mille euro zero centesimi**),
      partita 3) per demolizioni e sgomberi: **1.000,00 €** (diconsi **mille euro zero centesimi**),
   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (dicesi **un milione euro/zero centesimi**).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
   a) in relazione all'assicurazione C.A.R. contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, il contratto di assicurazione **non** deve prevedere alcuna franchigia ovvero scoperto.
      Non si dà luogo alla stipula del contratto di appalto se la polizza assicurativa prodotta preveda la presenza di una franchigia ovvero scoperto.
   b) in relazione all'assicurazione R.C.T. di responsabilità civile di cui al comma 4, il contratto di assicurazione **non** deve prevedere alcuna franchigia ovvero scoperto.
      Non si dà luogo alla stipula del contratto di appalto se la polizza assicurativa prodotta preveda la presenza di una franchigia ovvero scoperto.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dai suoi subappaltatori, subfornitori, lavoratori autonomi nonché da qualsiasi altro Operatore a qualunque titolo intervenuto nella realizzazione dell'opera.
   Qualora l'Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'OE mandatario in nome e per conto di tutti gli OOEE raggruppati o consorziati.
   Nel caso di RTI o di consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, gli OOEE mandanti assuntori delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da essi assunti.
7. Ove i lavori dedotti nel contratto di appalto abbiano durata superiore all'anno solare, le garanzie assicurative di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere estese per l'ulteriore periodo temporale occorrente fino alla conclusioni delle operazioni di collaudo.
   In tale eventualità, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante i documenti inerenti alla estensione temporale delle predette garanzie assicurative entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni lavorativi** decorrenti dalle rispettive date di stipula della estensione.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Trova applicazione l'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse modifiche non sostanziali al contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:
   a) a risolvere aspetti di dettaglio,
   b) al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 nonché ad eventuali lavori in economia -con espressa esclusione di quelli già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)- non può superare il **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo originario del Contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza il preventivo ordine scritto del DL recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione.
   Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio della lavorazione oggetto di tali richieste.
6. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice al Contratto, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali lavori in economia che si rendano necessario eseguire per interventi di limitata entità o che siano già previsti in appalto di cui all'art. 2, comma 2 lettera c).
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto ovvero in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua successiva utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui all'art. 106, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova procedura di scelta del contraente alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante.
   Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano presenti prezzi applicabili per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento utilizzando i prezziari di riferimento di seguito specificati:

***a*. Listino Prezzi della Regione Puglia redatto dal *DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE - SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE,* ultima edizione vigente;**

***b*. Prezziario "Regione Basilicata", edizione 2022**;

***c*. Prezziario "Prezzi informativi dell'edilizia", edito dalla DEI/Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente**.

Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale eventualmente riportate nei predetti prezziari per l'applicazione ai singoli prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti), e -quindi- non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'Ente utilizzatore o di altri soggetti che svolgono attività all'interno dell'immobile;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in centri storici od in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
- qualsiasi altra particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori,

anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti prezziari e -come detto- sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

I prezziari sopra richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo: pertanto, il prezziario sub (*b*) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel prezziario sub (*a*); il prezziario sub (*c*) verrà utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata sia nel prezziario sub (*a*) sia nel prezziario sub (*b*).

3. Ove la voce non sia presente su alcuno dei tre prezziari, si procederà alla specifica analisi del prezzo unitario utilizzando le voci elementari componenti presenti nei tre prezziari secondo il medesimo ordine di priorità già indicato.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del TUSL e dell'Allegato XVII a tale decreto, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di tale richiesta, entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di aggiudicazione e -comunque- prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi vengano consegnati in via di urgenza nelle more della stipulazione del Contratto:
   a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ed alla competente Cassa Edile (ove ne ricorra l'obbligo in relazione alla categoria merceologica dell'appalto);
   b) una dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative ed applicato ai propri lavoratori dipendenti;
   c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA;
   d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-Cassa Edile, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
      - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
      - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
      - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
      - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
        Se l'Appaltatore è una impresa individuale: numero di posizione contributiva del titolare.
        Se l'Appaltatore è una impresa artigiana: numero di posizione assicurativa dei soci;
      - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede della cassa territoriale di competenza;
   e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1 lettera a), e 28, commi 1, 1-*bis*, 2 e 3, del TUSL, sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente nominato dall'Appaltatore e dal/i RLS;
   g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del TUSL.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE:
   a) il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del TUSL;
   b) il nominativo ed i recapiti del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del TUSL;
   c) l'accettazione, ove previsto, del PSC di cui all'articolo 43 con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
   d) il POS di cui all'articolo 45 del TUSL.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
   a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori.
      Ove l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento ed al suo Ausiliario siano state affidate in subappalto parte delle lavorazioni contrattuali, gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti anche dall'Ausiliario;
   b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
   c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori.
      Qualora siano state individuati più consorziati esecutori dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da <u>tutti</u> i consorziati indicati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite di uno di essi appositamente individuato, sempre che questo abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutti gli OOEE in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE mandatario, qualora l'Appaltatore sia un RTI di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice.
L'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL- è individuato nel mandatario, come risultante dell'atto di mandato;
e) da tutti gli OOEE consorziati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite dell'OE individuato con l'atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio.
Qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, l'OE affidatario -ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL- è individuato con il predetto atto costitutivo o con lo Statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'OE affidatario comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del TUSL.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dell'esecuzione dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un nuovo OE esecutore oppure un lavoratore autonomo ovvero lavoratori distaccati da altro Operatore economico, non previsti inizialmente.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere.
Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni inerenti al cantiere.
A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero di rete fissa e radiomobile, mantenuto sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL.
Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere.
In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato gli originali ovvero le copie di:
   - Piani Operativi di Sicurezza;
   - Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
   - Registro delle Presenze.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
   a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL ed all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
   b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed -in ogni caso- in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
   c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
   d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ove ne ricorrano le condizioni di applicabilità, gli appositi Piani per la riduzione del rumore, in relazione tanto al personale quanto alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai propri subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare ovvero continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all' articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. Laddove si verifichino le condizioni di cui all'art. 90 del TUSL (presenza -anche non contemporanea- di più OOEE conseguente al subappalto di parte delle opere ovvero alla presenza di personale in forza al distaccante oppure in

forza all'Ausiliario ovvero in forza a sub-contraenti/sub-fornitori), la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSP/CSE e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all' articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
   a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle condizioni di sicurezza sopravvenute rispetto alla precedente versione del PSC;
   b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 44.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e, nelle more degli stessi adempimenti:
   a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare, non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 14;
   b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire, si provvede alla sospensione ed alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 1.

Art. 44. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una ovvero più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e struttura organizzativa, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori ovvero a rilievi e/o contestazioni formulati da parte degli Organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi ovvero prescrizioni degli Organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero il rigetto delle proposte da egli presentate.
   Le decisioni del CSE sono **vincolanti** per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **5** (diconsi **cinque**) **giorni lavorativi**, il CSE non si pronunci:
   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.
      L'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e/o integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
      Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL ovvero, se nominato, al CSE il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
   Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni del PEL ovvero all'ingresso in cantiere di lavoratori dipendenti da altri Datori di Lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dai propri subappaltatori, di cui all'articolo

47 del presente CSA nonché a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere (lavoratori autonomi, lavoratori distaccati da altro Operatore Economico preventivamente autorizzati, lavoratori dipendenti dall'Ausiliario, subcontraenti ovvero subfornitori), al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per quegli OOEE che si limitano a fornire materiali o attrezzature.
   Restano comunque fermi -per tali OOEE- gli obblighi di cui all'articolo 26 del TUSL.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV allo stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente -prima dell'inizio dei lavori e comunque periodicamente- a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori da egli dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
   L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti gli OOEE a qualunque titolo operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti da ciascuno di essi compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
   In caso di RTI o di consorzio ordinario di OOEE, detto obbligo incombe al mandatario.
   In caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, tale obbligo incombe al consorzio.
   Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutti gli OOEE impegnati a qualunque titolo nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC, se redatto, ed il POS formano parte integrante del Contratto.
   Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto e distacco di manodopera

1. Trova applicazione l'art. 105 del Codice come modificato dall'art. 49 del decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
   A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del Codice, il Contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.
   Pertanto, le opere relative al complesso della categoria prevalente OG 1 potranno essere subappaltate nel limite massimo non superiore al 50,00%, mentre le opere relative alle categorie scorporabili potranno essere interamente subappaltate.
2. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, **soltanto a seguito di preventiva formale autorizzazione** rilasciata dalla Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
   a) che l'Appaltatore abbia già indicato all'atto dell'offerta i lavori -ovvero le parti di opere- che intende subappaltare ovvero concedere in cottimo.
      L'omissione di tale indicazione equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che -quindi- non potrà essere autorizzato nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
   b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
      1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.
         Dal contratto di subappalto deve risultare, a pena del rigetto dell'istanza ovvero di revoca dell'autorizzazione eventualmente *medio tempore* rilasciata:
         - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal POS ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
         - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
      2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'OE al quale è affidato il subappalto o il cottimo.
         In caso di RTI, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuno degli OOEE partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
   c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
      1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ovvero in cottimo;
      2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
      3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
   d) che nei confronti del subappaltatore non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Codice Antimafia. A tale scopo:
      1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla Prefettura competente per territorio ai sensi dell'articolo 99, comma 2-*bis*, del Codice Antimafia oppure, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto Codice Antimafia;
      2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per il subappaltatore è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia;

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere sempre **<u>preventivamente</u>** autorizzati dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
   a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta.
      Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi**, ove ricorrano giustificati motivi;
   b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante vi abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
   c) per i subappalti ovvero per i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi**.
      È fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto ovvero l'importo del contratto di subappalto subisca variazioni.
      La richiesta di integrazione documentale comporta la interruzione dei termini temporali di cui ai punti a) e c) che precedono; tali termini riprendono a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta integrazione documentale.
      Fino alla emissione del provvedimento di autorizzazione e -in ogni caso- fino allo spirare dei termini di cui alle lettere a) ovvero c) del presente comma, al personale in forza al singolo subappaltatore è inibito l'ingresso in cantiere.
4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
   a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore ovvero il cottimista -per le prestazioni affidate in subappalto- deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
   b) l'Appaltatore deve corrispondere alle imprese subappaltatrici/cottimiste i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza applicare alcun ribasso;
   c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore/cottimista degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
   d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori/cottimisti, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
   e) i subappaltatori/cottimisti devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   f) i subappaltatori/cottimisti, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, <u>prima</u> dell'inizio dei lavori in subappalto:
      1) la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile (se ne ricorre l'obbligo in relazione alla categoria merceologica dell'appalto);
      2) copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL, redatto in coerenza con i Piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA.
         In alternativa, i subappaltatori possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTI ed alle società consortili, quando gli OOEE riuniti o consorziati non intendano eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, in ogni caso, configura il subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicesi **due centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo delle

prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** (dicesi **cinquanta centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del contratto di subappalto.
Per tutti i sub-contratti che non configurano subappalto (compresi i noli a caldo e le forniture a pie' d'opera) e che vengono stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati, allegando i seguenti documenti:

- il sub-contratto stipulato tra l'Appaltatore ed il suo sub-contraente;
- il DURC del sub-contraente;
- le dichiarazioni di responsabilità rese dal sub-contraente in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali;
- il POS del sub-contraente;
- l'elenco anagrafico dei lavoratori che saranno impegnati nelle aree di cantiere, completo dei modelli UNILAV.

Altresì, sono comunicate alla Stazione Appaltante anche le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-contratto.
Fino allo spirare dei termini di cui al presente comma, al personale in forza al singolo sub-contraente ovvero locatore (per i noli a caldo) è inibito l'ingresso in cantiere.

8. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.(**distacco di manodopera**), dovrà trasmettere -almeno **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata- apposita comunicazione con la quale dichiara:
   a) di avere in essere con l'OE distaccante un contratto di distacco, da allegare in copia sottoscritta da entrambi i contraenti (distaccante e distaccatario) con le rispettive firme digitali certificate in corso di validità, con l' indicazione analitica delle lavorazioni che dovranno essere effettuate dai lavoratori da distaccare;
   b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori distaccati, allegando i rispettivi modelli UNILAV ovvero altro documento equipollente;
   c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro ovvero di illecita intermediazione di manodopera;
   d) ai sensi e per gli effetti del TUDA, in qualità di Legale Rappresentante del distaccante che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
   e) lettera di distacco inviata a ciascun lavoratore distaccato;
   f) accettazione espressa resa da ciascun lavoratore distaccato nel caso in cui la nuova sede di lavoro disti più di 50 (diconsi cinquanta) km dall'ordinaria sede di lavoro;
   g) DURC del distaccante in corso di vigenza;
   h) documenti inerenti il rispetto -da parte del distaccante- delle norme del TUSL con riferimento ai lavoratori da distaccare:
      - formazione specifica
      - dotazione dei DPI
      - idoneità sanitaria.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
   Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
   La Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
   In particolare, l'autorizzazione al distacco sarà negata nel caso in cui le lavorazioni che dovranno essere eseguite dai lavoratori distaccati non siano coerenti con le mansioni indicate sui rispettivi modelli UNILAV.
10. Ai fini della tutela del principio di concorrenzialità nonché di evitare possibili intese distorsive della libera concorrenza tra OOEE, non sarà autorizzato il distacco di manodopera ove sia accertato che il distaccante sia un OE che abbia partecipato alla medesima procedura di gara dell'Appaltatore.
11. Alla richiesta di autorizzazione al distacco di manodopera <u>non si applica</u> l'istituto del "*silenzio-assenso*".

12. Fino allo spirare dei termini di cui al comma 9, al personale in forza al singolo distaccante è inibito l'ingresso in cantiere.

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il/i subappaltatore/i sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL, il CSE ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta **inadempimento contrattuale grave ed essenziale** anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificato dal decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai subappaltatori, ai sub-contraenti nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate sub-appalto, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il/i subappaltatore/i in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.. Nell' ipotesi in cui la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. Nel caso in cui il DURC relativo ad un subappaltatore sia negativo per **2** (diconsi **due**) volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta per iscritto a mezzo PEC gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** per la presentazione delle controdeduzioni.
   In caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore ovvero al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma che precede, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, direttamente a' mani dell'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
   Si applica quanto disposto dall'art. 27, comma 8 lettera b) secondo periodo, per quanto attiene alla documentazione inerente all'avvenuto quietanzamento del credito del subappaltatore.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
   a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
   b) all'avvenuto ottemperamento delle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione dei dati entro **10** (diconsi **dieci**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della diffida scritta inviata a mezzo PEC ed, in caso di ulteriore inadempimento, sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non vi abbia provveduto.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere dal **60°** (dicesi **sessantesimo**) **giorno naturale consecutivo** a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario -successivamente approvato dalla Stazione Appaltante- oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205 del Codice può essere esperita anche per le controversie inerenti all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte ovvero da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bari** ed **è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma**.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputabilità alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, i Regolamenti e le norme speciali vigenti in materia, nonché di tutti gli atti normativi eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
   a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini ovvero del settore impiantistico nonché gli Accordi territoriali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
   b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti ovvero receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale ovvero artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
      Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle sue responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
   d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se dovuti in ragione della natura dei lavori) da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 9, del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli

articoli 27, comma 10, e 28, comma 9, del presente CSA.

4. In ogni momento il DL e -per suo tramite- il RUP possono richiedere all'Appaltatore ed ai suoi subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l' effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
   In caso di avvalimento e/o di distacco, l'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dall'Ausiliario e per i lavoratori distaccati, e la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi del contratto di avvalimento ovvero di distacco.
   L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori autorizzati e la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
   Tutti i lavoratori operanti in cantiere sono **sempre** tenuti ad esporre la predetta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili).
   Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ad ottemperare all'obbligo di identificazione tramite tessera di riconoscimento, ed in tali casi questa deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 secondo periodo, della richiamata Legge n. 136/2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al singolo Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro/zero centesimi**) a **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro/zero centesimi**) per ciascun lavoratore e per ciascuna inadempienza.
   Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquanta euro/zero centesimi**) a **300,00 €** (diconsi **tre cento euro zero/centesimi**).
   Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..
8. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 27, comma 8 lettera a), 28, comma 9, 41, comma 1 lettera d), 47, comma 2 lettera c) numero 3), e 49, comma 3 lettera a), qualora tra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all' articolo 27, ovvero tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, intercorra un periodo superiore a **180** (diconsi **centottanta**) **giorni naturali consecutivi**, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio di ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all' Appaltatore mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi**, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
   a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti ovvero omessi prima oppure nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice ovvero in uno dei casi di cui all'art. 108 del Codice;
   b) ove sia inadempiente alle disposizioni impartite dal DL in ordine ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
   c) manifesta incapacità oppure inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non previamente autorizzato;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e/o allo scopo cui è destinata l'opera;
i) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP ovvero dal CSE medesimo;
l) azioni ovvero omissioni finalizzate ad impedire l'accesso in cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 65, comma 5, del presente CSA;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio in conseguenza della ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del citato TUSL;
o) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento ovvero l'irrogazione di misure sanzionatorie oppure cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
p) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, come risultante dal Casellario informatico tenuto da A.N.AC.;
q) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura complessivamente superiore al **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del Contratto;
r) ritardo nell' avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo.

3. Il Contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata Legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Il Contratto è altresì risolto qualora -per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione- si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il **1/5** (dicesi **un quinto**) dell'importo originario del Contratto.
   In tal caso, dopo aver provveduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 7, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo pari alla differenza fra i **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto e l'importo dei i lavori sino a quel momento eseguiti.
5. In caso di emissione del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio a mezzo PEC della diffida per consentire all'Appaltatore la presentazione delle controdeduzioni.
   In caso di mancato riscontro ovvero di inidoneità delle controdeduzioni, il RUP propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto ovvero di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o di un suo rappresentante oppure -in mancanza di uno di questi- alla presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d'ufficio- all'accertamento di quali tra tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale loro riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

8. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo ovvero con il Curatore fallimentare sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
   a) affidando ad altro OE, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altro OE, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate od accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
   b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
      1) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
      2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
      3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.

   Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
9. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario ovvero un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 2, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia, ricorre per un'OE mandante o comunque diverso dall'OE capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti degli altri OOEE partecipanti a condizione che il predetto OE sia estromesso e sostituito entro **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione delle informazioni prefettizie.
10. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nell'apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo PEC, la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso, in favore della Stazione Appaltante, del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
11. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la riconsegna e per la immissione in possesso del cantiere, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **200,00 €** (diconsi **due cento euro7zero centesimi**) **per ogni giorno naturale consecutivo** di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi**, la misura giornaliera della penale è raddoppiata, fatto sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. (recante il "*Codice del Processo Amministrativo*").
2. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'Allegato 1 al CPA.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori ed in seguito a formale comunicazione scritta dell'Appaltatore, il DL redige il certificato di ultimazione entro **7** (diconsi **sette**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della predetta comunicazione.
   Entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento dell'ultimazione dei lavori il DL procede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, ad una sommaria valutazione della regolare esecuzione delle opere realizzate e rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare **a sue esclusive spese e responsabilità** nel termine perentorio fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.
   Per tutto il periodo del tempo fissato dal DL per l'eliminazione di vizi e/o difformità contestate, l'Appaltatore resta sempre unico responsabile della custodia delle aree di cantiere.
   In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e -comunque- all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione.
   Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.
4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6: in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora esso sia stato redatto, questo non espleta efficacia alcuna e non decorrono i termini di cui all'articolo 56 né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
5. Non potrà parimenti ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al DL i **F**ormulari **I**dentificativi del **R**ifiuto (**F.I.R.**), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento autorizzato, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal **SISTRI** (**S**istema **I**ntegrato per il controllo e la **T**racciabilità dei **Ri**fiuti).
   L'assenza del FIR costituisce altresì impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento sia in acconto sia a saldo.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro il termine di **6** (diconsi **sei**) **mesi** decorrenti dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
   Tale certificato ha carattere **provvisorio** ed assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) **anni** dalla data dell'emissione.
   Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi **2** (diconsi **due**) **mesi**.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale ovvero ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel Contratto.
3 L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a **24** (diconsi **venti quattro**) **mesi** successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
   Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla nuova esecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultino difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.
   Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della loro scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel diverso termine assegnato dal DL ai sensi dell'art. 55, comma 3.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto a mezzo PEC, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse dopo la loro presa in possesso.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL ovvero del RUP, in presenza dell'Appaltatore oppure di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal CGA, dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida A.N.AC. nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli ulteriori oneri ed obblighi che seguono:
   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte.
      L'Appaltatore è tenuto a richiedere al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultino da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere.
      In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti che non siano state preventivamente ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;
   b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere, ponteggi, recinzioni, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e quant'altro necessario a garantire la sicurezza del personale sia direttamente addetto ai lavori sia della Stazione Appaltante ovvero degli Organi di controllo, ivi comprese le eventuali opere scorporate ovvero affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;
   c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a' termini di Contratto;
   d) l'esecuzione, presso gli Istituti e Laboratori autorizzati, di tutte le prove che siano ordinate dal DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni;
   e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati ovvero previsti dal presente CSA e dagli elaborati progettuali;
   f) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito ovvero nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali a' termini di Contratto competono all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera.
      I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore possano essere apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
   g) la concessione, su richiesta del DL, a favore di qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale ovvero totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre imprese dalle quali, così come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
   h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dai subappaltatori come anche da altre ditte;
   i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura che si possano rendere necessari per il migliore e corretto funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.
      L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre imprese che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
   j) l'esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA ovvero che sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la consegna al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
   l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e/o i modelli avuti in consegna;

n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale senza alcuna maggiorazione;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL.
Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori;

q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche ovvero private autorizzate;

r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante da richiedersi preventivamente;

s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;

t) il completo sgombero del cantiere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del positivo collaudo provvisorio delle opere;

u) la richiesta tempestiva dei permessi per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane per eventuali opere oggetto dell'appalto, inclusa la cartellonistica a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere, sobbarcandosene i relativi oneri anche economici;

v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative;

z) la disponibilità di idoneo personale e delle necessarie attrezzature tecniche che si possano rendere necessari durante le operazioni di collaudo in relazione alle prove, ai saggi ed alle verifiche che il Collaudatore incaricato intenda far eseguire ai fini della formazione del giudizio di collaudabilità delle opere realizzate.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della richiamata Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile.
A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché -se diverso- del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Provincia, privati, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (dicesi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**).
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro **5** (diconsi **cinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data in cui si è verificato l'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non venga eseguito l'accertamento dei fatti.
Appena ricevuta la denuncia, il DL -alla presenza dell' Appaltatore previa sua convocazione per iscritto- procede a redigere processo verbale per l'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile ove possibile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni impartite dal DL;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è altresì obbligato:
   a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
   b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la firma di questi;
   c) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia (diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2 lettera c)) nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità ovvero non più ispezionabili oppure non più verificabili dopo la loro esecuzione.
   La documentazione fotografica, a colori ed in formati agevolmente riproducibili, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto od anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Istituto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere oppure nei depositi indicati dallo stesso DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni.
   Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere a conferirli a discarica autorizzata producendo il corrispondente FIR.
   Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali.
   Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, oppure per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall' articolo 91, comma 2, del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..
3. Sono ad esclusivo carico ed a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il presente progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 ed agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 62. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, anche di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i ovvero del/i fornitore/i in opera ad osservare le predette prescrizioni, norme o disposizioni.
   In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio ovvero anche solo pericolo di pregiudizio per l'ambiente.
2. Qualora nel corso dei lavori possano emergere ovvero determinarsi situazioni di potenziale ovvero reale inquinamento dei siti, il DL disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla competente Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e di bonifica dei siti.
   In tale eventualità nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, oppure l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti.
   In particolare:
   a. l'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque almeno **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
   b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore è tenuto a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque almeno **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** antecedenti l'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
   c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante con le stesse modalità di cui al precedente art. 47.
      L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali si intende subappaltare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
   d. l'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
      Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipologie omogenee di caratterizzazione, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e -comunque- sempre nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente.
      Inoltre, le attività di prelievo e di trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;

e. l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR).
   La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione medesima risulti irregolare;
f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni emanate dalle Autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, impartite dalla Stazione Appaltante.
   L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta od altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento.
   In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
7. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari od utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. È ad esclusivo carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n. 1729/UL nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del richiamato d.MiSE n. 37/2008.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle informazioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'Allegato «B» al presente CSA.

Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della precitata Legge n. 136/2010, gli OOEE titolari dell'appalto, nonché i loro subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso Istituti bancari ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro **7** (diconsi **sette**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del Contratto oppure entro **7** (diconsi **sette**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della loro accensione se successiva, comunicando altresì entro gli stessi termini temporali le generalità ed il/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare sui predetti conti.
   L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.
   In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini

legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 3.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
   a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori, dei distaccanti o -comunque- dei soggetti che, a qualsiasi titolo, eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire **esclusivamente** mediante bonifico bancario ovvero postale, oppure mediante altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
   Per le spese giornaliere, di importo inferiore ovvero uguale alla soglia di legge *medio tempore* vigente possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa per importi superiori alla predetta soglia.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della richiamata Legge n. 136/2010:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della suddetta Legge n. 136/2010;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), oppure ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1 lettera m), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a.
   In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di previa declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente ovvero indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
   c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del Contratto;
   d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
   Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, e come chiarito dalle numerose Risoluzioni adottate in materia dall' Agenzia delle Entrate, sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni foglio (costituito da n. 4 facciate) i seguenti

atti:

a) il CGA, solo se materialmente allegato al Contratto;
b) il CSA;
c) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
d) il Computo Metrico Estimativo;
e) il Cronoprogramma dei lavori;
f) il Verbale di Consegna;
g) il Verbale di Sospensione dei Lavori;
h) il Verbale di Ripresa dei Lavori;
i) il Verbale di Proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
j) il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
k) l'Atto di Sottomissione ed il connesso Verbale di Concordamento di Nuovi Prezzi non inizialmente contemplati in Contratto;
l) il/i Verbale/i di Constatazione delle Misure;
m) il Certificato di Collaudo ovvero l'Attestato di Regolare Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 32 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di **16,00 €** (diconsi **sedici euro/zero centesimi**) per ogni esemplare e per ogni 100 pagine o frazione, i seguenti atti:

n) il Giornale dei Lavori;
o) il Libretto delle Misure;
p) ogni Lista Settimanale delle prestazioni in economia;
q) il Registro di Contabilità;
r) il Sommario del Registro di Contabilità, ove prodotto;
s) ogni Stato di Avanzamento dei Lavori;
t) ogni Certificato di Pagamento per le rate di acconto ovvero di saldo;
u) il Conto Finale dei Lavori e relativa relazione di accompagnamento.

Ai sensi dell'art. 28 della Tariffa di cui all'Allegato "A" della Parte I del d.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso nella misura fissa di **0,52 €** (diconsi **zero euro/cinquanta due centesimi**) per ogni foglio ovvero esemplare e -comunque- nella misura minima di **1,00 €** (diconsi **uno euro/zero centesimi**), i seguenti atti:

v) ciascun elaborato grafico progettuale;
w) ciascun Piano di Sicurezza prescritto dal Titolo IV del TUSL.

L'assolvimento dell'imposta di bollo in caso d'uso resta ad esclusivo carico della Parte che ne abbia richiesto la registrazione.

3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti ovvero conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, non espressamente posti a carico dell'Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il Contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia.
   Tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono sempre I.V.A. esclusa.

Art. 67. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose in opera ed i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura come definiti dalle Leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti *standard*, l'Appaltatore è tenuto a:
   a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
   b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli *standard* ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
   c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli *standard*, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
   d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli *standard* sociali minimi lungo la catena di fornitura;
   e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate nonché documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore (come anche -per il tramite di esso- a tutti gli operatori coinvolti nella catena di fornitura) la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli *standard* sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 €** (diconsi **due cento euro/zero centesimi**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.

TITOLO II

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI E SULLE RISERVE

(art. 9 del dM DL/DEC)

CAPO 13. CONTESTAZIONI SU ASPETTI TECNICI

Art .68. Le contestazioni tra la Stazione Appaltante e Appaltatore

1. Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto insorgano contestazioni afferenti agli aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori, verrà osservata la seguente procedura:
   a) il DL o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa gli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
   b) il RUP convoca le parti entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia;
   c) la decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione di tale documento.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, verrà osservata la seguente procedura:
   a) il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione Lavori;
   b) ove il verbale venga redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del verbale verrà trasmessa via PEC all' Appaltatore per la presentazione delle proprie osservazioni nel termine perentorio di **8** (diconsi **otto**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del relativo ricevimento a mezzo PEC;
   c) decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente ed in assenza di osservazioni da parte dell'Appaltatore, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate;
   d) l'Appaltatore, un suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
3. In ogni caso le contestazioni ed i relativi Ordini di Servizio sono sempre annotati nel Giornale dei Lavori.

CAPO 14. RISERVE

Art 69. Riserve iscritte nel registro di contabilità

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera c), del dM DL/DEC, in base al quale "(…) *il registro di contabilità (che) contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori...*(…)", le riserve sono normalmente apposte sul Registro di Contabilità, che è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato per la sottoscrizione.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro, con nota via PEC il RUP lo invita ad adempiere entro il termine perentorio di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di invio della PEC e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto ad adempiere, ne fa espressa menzione nel Registro.
3. Se l'Appaltatore ha firmato il Registro di Contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli deve esplicare le sue riserve, **a pena di decadenza**, nel termine di **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di iscrizione, scrivendo e firmando nel Registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto nonché le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il DL, nei successivi **15** (diconsi **quindici**) **giorni naturali consecutivi**, espone nel Registro le sue motivate deduzioni. Se il DL omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre nella personale responsabilità diretta in relazione alle somme che -per tale negligenza- la Stazione Appaltante sia tenuta a riconoscere all'Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro nel termine indicato al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono come definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine, tempo e modo le riserve ovvero le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui Libretti delle Misure, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie.
   In tal caso l'onere dell'immediata esplicitazione della riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, le partite provvisorie vengono portate in detrazione.

Art. 70. Riserve iscritte in documenti diversi dal registro di contabilità

1. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla consegna e/o alla fine dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nel verbali di consegna ovvero di ultimazione dei lavori.
2. In parziale deroga rispetto a quanto indicato all'articolo che precede, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte, **a pena di decadenza**, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente illegittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
3. In ogni caso le riserve come sopra apposte devono essere sempre confermate nel Registro di Contabilità, non appena esso venga reso disponibile per la sua sottoscrizione.

Art. 71. Forma e contenuto delle riserve

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte **a pena di decadenza** sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza ovvero alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.
   In ogni caso, **sempre a pena di decadenza**, le riserve devono essere iscritte e confermate anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi ovvero al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere sempre confermate ad ogni successiva contabilizzazione ed in ogni SAL successivo, salva la espressa conferma sul Conto Finale: diversamente, esse si intendono abbandonate dall'Appaltatore.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni e le motivazioni specifiche e dettagliate sulle quali esse si fondano.
   In particolare, le riserve devono contenere **a pena di inammissibilità** la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute, al fine di mettere la Stazione Appaltante in condizione di concretamente percepire ogni fatto potenzialmente suscettibile di produrre un incremento di spesa.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo inizialmente iscritto.

Art. 72. La definizione delle riserve e l'accordo bonario

1. Ogni riserva iscritta dall'Appaltatore dovrà essere formulata, **a pena di decadenza**, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
2. La definizione di ciascuna riserva e l'eventuale accordo bonario avverranno come previsto all'art. 205 del Codice, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 73.
3. Le eventuali controversie che possano insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
4. Le disposizioni sull'accordo bonario trovano integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e di forniture, alla luce di quanto prescritto dall'art. 21 del dM DL/DEC, trovano applicazione solamente ove compatibili ed ove, nel corso dell'esecuzione del contratto, possano insorgere controversie avuto riguardo all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute.
5. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il **10%** (diconsi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) ed il **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:
   a) il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo capoverso.
      In ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all'Appaltatore sarà pari al **20%** (dicesi **venti centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del contratto di appalto;
   b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;
   c) in ogni caso non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice;
   d) prima dell'approvazione del certificato di collaudo/attestato di regolare esecuzione in caso di lavori ovvero del certificato di verifica di conformità in caso di forniture o servizi, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
6. Il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 5, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
7. Il RUP valuta la tempestività, l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 5.
8. In casi eccezionali. da valutare caso per caso, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DL e -ove costituito- dell'Organo di Collaudo, il RUP ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di **5** (diconsi **cinque**) esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto.
   Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario.
   In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro **15** (diconsi **quindici**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data della trasmissione della lista, la Camera arbitrale provvede alla nomina dell'esperto, fissandone anche il

compenso prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 209, comma 16, del Codice.
La proposta è formulata dall'esperto entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della sua nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP stesso entro **90** (diconsi **novanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 6.

9. Il RUP -oppure l'esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato- verifica le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore ed effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri e, dopo aver preventivamente accertato e verificato la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente ed all'Appaltatore.
   Se la proposta è accettata dalle Parti, entro **45** (diconsi **quarantacinque**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
   L'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal **60°** (dicesi **sessantesimo**) **giorno naturale consecutivo** successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.
   In caso di reiezione della proposta da parte dell'Appaltatore ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.
10. L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi all' Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi**, **a pena di decadenza**.

Art. 73. La definizione di nuovi prezzi e le riserve

1. Le variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi del Contratto ma, se comportano categorie di lavorazioni non previste ovvero si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, è necessario che si provveda alla preventiva formazione di nuovi prezzi.
   Per le modalità di definizione dei nuovi prezzi si rinvia all'art. 40 del presente CSA.
2. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma precedente risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico Esecutivo, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori i prezzi devono essere preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP, ai fini della necessaria copertura finanziaria.
   Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni ovvero la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.
   Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono da egli definitivamente accettati.

Art. 74. Il recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna e le riserve

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali come effettivamente sostenute e documentate e nei limiti indicati all'art. 5, comma 12, del dM DL/DEC.
   Nel caso dì appalto integrato di progettazione ed esecuzione, l'Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese dei livelli di progettazione come previsto all'art. 5, comma 13, del richiamato dM DL/DEC.
2. La richiesta di pagamento delle somme di cui al comma 1, debitamente quantificata, è inoltrata **a pena di decadenza** entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
3. Fuori dai casi descritti nei commi precedenti, ovvero nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale applicato all'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma di progetto nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 3 è formulata, **a pena di decadenza**, mediante

riserva da iscrivere nel Verbale di Consegna dei Lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel Registro di Contabilità, **a pena di decadenza**.

Art. 75. La disciplina del collaudo e le riserve

1. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve iscritte dall'Appaltatore sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dell'articolo 72, se iscritte nel registro di contabilità e nel Conto Finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Titolo.
2. Il RUP trasmette all'Organo di Collaudo le relazioni riservate sia propria che del DL sulle eventuali riserve avanzate dall'Appaltatore e non definite in corso d'opera ai sensi dell'articolo 72.
3. L'Organo di Collaudo, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e sulle domande dell'Appaltatore nonché sulle eventuali penali per le quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
4. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le proprie riserve formulate sul Certificato di Collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente Titolo.
   L'Organo di Collaudo riferisce al RUP in merito alle singole richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
5. A collaudo ultimato, l'Organo di Collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando altresì le eventuali relazioni riservate relative alle riserve ed alle richieste formulate dall'Appaltatore sul Certificato di Collaudo.
6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'Organo di Collaudo e richiesto -quando ne sia il caso in relazione all'ammontare ovvero alla particolare specificità dell'intervento- i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera -entro **60** (diconsi **sessanta**) **giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento degli atti di collaudo- sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
7. In caso di iscrizione di riserve sul Certificato di Collaudo deve essere attivata la procedura di accordo bonario a prescindere dal valore delle medesime riserve, ai sensi dell'articolo 72.
   Il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di **30** (diconsi **trenta**) **giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data di ricevimento della proposta del RUP o dell'Organo di Collaudo, ove eventualmente costituito ai sensi del comma 8 dell'art. 72.
   Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'Appaltatore a mezzo PEC.

Allegato «A»	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE (art. 5)

INPS - Coordinamento tecnico edilizio regionale per la Puglia

Adeguamento alle norme per il superamento della barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede provinciale INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41

Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale

Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica

n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	OG1 Edifici Civili e Industr.	OS 30 Imp. elettrici e cablaggio
Cap. A.1		**Demolizioni e rimozioni**						
1		Rimozione di controsoffitti interni			333,57	1,17545	333,57	
2		Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne …			918,50	3,23667	918,50	
3		Spicconatura parziale d'intonaco ……..	2.665,12	9,39152	86,83	0,30598	86,83	
4		Rimozione di serramenti interni ed esterni …			160,25	0,56470	160,25	
5		Demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili …			668,62	2,35613	668,62	
6		Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico sanitario o termico			497,35	1,75259	497,35	
Cap. A.2		**Opere edili grezze, intonaci, pavimenti e rivestimenti**						
7		Murature e tramezzature in mattoni forati da 10 cm. ...			1.567,77	5,52461	1.567,77	
8		Esecuzione di massetto ...			215,16	0,75819	215,16	
9		Esecuzione di intonaco civile ...	7.986,07	28,14181	1.145,86	4,03785	1.145,86	
10		Esecuzione di intonaco rustico ...			666,22	2,34767	666,22	
11		Pavimenti e rivestimenti in ceramica bicottura ……			4.391,06	15,47349	4.391,06	
Cap. A.3		**Infissi interni**						
12		Fornitura e posa in opera di porte interne in legno ……..	3.397,27	11,97151	2.676,41	9,43130	2.676,41	
13		Fornitura e posa in opera di cassaporte interne in lamiera di acciaio ……..			720,86	2,54021	720,86	
Cap. A.4		**Tinteggiature**						
14		Stuccatura parziale o totale di superfici interne, con stucco in emulsione acquosa o stucco sintetic			404,74	1,42625	404,74	
15		Tinteggiatura a tempera su soffitti vani interni, incl. fissativo, e carteggiatura ...	1.319,76	4,65065	685,99	2,41733	685,99	
16		Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, e carteggiatura ...			229,03	0,80707	229,03	
Cap. A.5		**Impianto idrico sanitario**						
17		Realizzazione di gruppo bagni tipo A			4.609,95	16,24483	4.609,95	
18		Realizzazione di gruppo bagni tipo B	9.645,98	33,99111	4.609,95	16,24483	4.609,95	
19		Pilozzo gruppo bagni tipo B			426,08	1,50145	426,08	
Cap. A.6		**Controsoffitti e simili**						
20		Controsoffitto con pannelli in fibre minerali	894,10	3,15069	894,10	3,15069	894,10	
Cap. C.1		**Impianto elettrico**						
21		Rilievo, etichettatura e rimozione vecchio impianto elettrico			269,29	0,94894		269,29
22		Rimozione di tutti gli organi iluminanti esistenti			67,93	0,23938		67,93
23		Realizzazione di n. 4 Punti luce			126,60	0,44612		126,60
24		Realizzazione di n. 5 Punti luce aggiuntivi			56,50	0,19910		56,50
25		realizzazione di n. 4 punti rilevatori di presenza	2.469,65	8,70271	361,16	1,27268		361,16
26		realizzazione di n. 4 punti presa			281,80	0,99303		281,80
27		Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C.			341,24	1,20248		341,24
28		Fornitura e posa in opera di n° 5 plafoniere a LEDapparecchio illuminante			580,25	2,04472		580,25
29		Fornitura e posa in opera di n° 4 plafoniere di emergenza			384,88	1,35626		384,88
								0,00
		TOTALI	**28.377,95**	**100,00000**	**28.377,95**	**100,00000**	**25.908,30**	**2.469,65**

Allegato «B»	CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

COMUNE DI BARI

Amministrazione appaltante:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Direzione regionale per la Puglia - Bari

Adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede Provinciale INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41

CIG: [ZCF38E81AF] - CUP: [F92F22001270005]

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/269/2022 assunta in data 05/12/2022

Progetto esecutivo:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Direzione dei lavori:

Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Responsabile dei Lavori: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

Coordinatore per la progettazione: Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Coordinatore per l'esecuzione: Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Durata stimata in uomini x giorni: _____ Notifica preliminare in data: _____

Responsabile unico del procedimento: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 28.377,95 €

ONERI PER LA SICUREZZA: 1.551,00 €

IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ €

Gara esperita in data: _____ - Offerta di ribasso del: _____%

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

Direttore Tecnico del cantiere: _____

Subappaltatori:	*per i lavori di*		*Importo dei lavori subappaltati*
	categoria	*descrizione*	*(€)*

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori _____, con fine lavori prevista per il _____

Prorogato il _____, con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio Regionale INPS - Bari

INPS	**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** **DIREZIONE REGIONALE PUGLIA** **COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO**
	70122 BARI (BA) - VIA N. PUTIGNANI N. 108 http://www.inps.it

Adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche dei bagni a servizio dell'Ufficio medico al piano terra della Sede Provinciale INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41	
CIG: ZCF38E81AF	**CUP: F92F22001270005**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte seconda - Specificazione delle prescrizioni tecniche

(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010)

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.
criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.Lgs. n° 50/2016

		Importi
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	**28.377,95 €**
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	**1.551,00 €**
A	**Totale appalto (a.1 + a.2)**	**29.928,95 €**

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il Responsabile unico del procedimento
Dott.Ing. Nicola Borraccia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010)

Tutte le lavorazioni sono state suddivise in "***Gruppi di lavorazioni omogenee***" (es.: A.1 -demolizione e rimozioni, E.1 - impianti elettrici, ecc.) che a loro volta comprendono "***sottogruppi di lavorazioni omogenee***" individuabili come "voci" (es.: A.1.01 – Rimozione di di controsoffitti …, E.1.01 - Rilievo, etichettatura, scollegamenti, approntamento collegamenti provvisori ……, …. ecc.).
Ai soli fini della contabilizzazione, per ciascuno dei "*sottogruppi di lavorazioni omogenee*" è stata individuata la quota percentuale di valore rispetto a quello complessivo delle lavorazioni d'appalto: nell'ambito delle suindicate quote di contabilizzazione, la parte eseguita di ciascuna "voce" sarà contabilizzata sulla base di una insindacabile valutazione percentuale effettuata dal Direttore dei Lavori (nel seguito, il «***DL***»).
Nei sottogruppi di lavorazioni non sono generalmente indicate le quantità delle singole voci unitarie che le compongono. Tali quantità sono, invece, chiaramente indicate nel computo metrico estimativo che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito, il «***CSA***»).
Il DL potrà prescrivere all'atto della consegna dei lavori e/o nel corso dei lavori la presentazione di schede tecniche e di campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare nonché di eventuali certificazioni inerenti alle caratteristiche dei materiali.
Il DL, con apposito verbale, elencherà i campioni pervenuti, li approverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l'Appaltatore è tenuta alla presentazione di nuovi campioni o componenti dei medesimi.
Ove l'Appaltatore non si uniformi alla decisione del DL o qualora i nuovi campioni siano da questi nuovamente rifiutati, si procederà ai sensi dell'articolo 6 del dM DL/DEC.
Avvenuta la definitiva approvazione da parte del DL, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall'Appaltatore e dallo stesso DL, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è ad esclusive cura e spese dell'Appaltatore.
Ai campioni approvati si farà riferimento per ogni contestazione che dovesse insorgere nel corso dell'appalto.
Ogni spesa ed onere relativi alla produzione ed alla consegna dei campioni sono a completo carico dell' Appaltatore e sono compresi e compensati negli oneri generali.
Il DL potrà esigere in qualsiasi momento che sia giustificata la provenienza dei materiali da impiegare e potrà disporre, a complete spese dell'Appaltatore, tutte quelle prove ed analisi chimiche che riterrà necessarie per verificare la composizione, la qualità e la dosatura dei componenti i singoli materiali.
Si precisa inoltre che:

a) l'eventuale spostamento di materiale vario, su richiesta del DL, dalle zone ove devono eseguirsi i lavori ad altre indicate dal DL medesimo e viceversa, qualora non previsto espressamente nei sottoelencati "*sottogruppi di lavorazioni omogenee*", dovrà essere effettuato da personale, anche specialistico, messo a disposizione dall' Appaltatore e darà luogo a "*contabilizzazione in economia*";
b) le opere di segregazione di zone nelle suindicate fasi di lavoro, le opere provvisionali, le opere ed attrezzature di sussidio alle movimentazioni dei materiali e la cantierizzazione sono compresi negli oneri relativi alla sicurezza;
c) sono sempre compresi gli oneri di carico/scarico, di trasporto e movimentazione dei materiali (di rifiuto e d'uso) e, per i materiali a rifiuto, tutti gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate, comprese quelle specializzate in relazione alla natura dei materiali, con l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante le relative certificazioni di avvenuto smaltimento (F.I.R.), coerenti con la natura ed i quantitativi prodotti in cantiere;
d) durante gli interventi di demolizione e rimozione di parti murarie dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti e tutti gli accorgimenti atti ad evitare, al massimo possibile, molestie e il sollevamento della polvere, quali -ad esempio- l'innaffiamento delle macerie e detriti;
e) poiché l'appalto è "***a corpo***", il corrispettivo dei lavori "a corpo" prescinde da successive misurazioni, comprende gli imprevisti e si riferisce ad un'esecuzione eseguita a perfetta regola d'arte, incluse quindi tutte le opere e forniture a ciò necessarie, anche se non espressamente descritte.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNI CIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
- dovrà essere sempre applicata la "***regola dell'arte***" in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tecniche riportate nei prezziari indicati all'art. 4 della Parte I del CSA in relazione alle modalità di realizzazione tecnica delle singole lavorazioni costituiscono ed integrano la "*regola dell'arte*" da applicare;
- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di altre imprese o di personale dell'Istituto, l'Appaltatore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle altre attività svolte negli edifici interessati, in termini di:
- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni e rilascio di detriti;
- interferenze nei percorsi d'uso, pedonali e veicolari;
- depositi di materiali;
- formazione di trincee o buche;
- apertura di varchi su dislivelli;
- creazione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, l'Appaltatore dovrà:
- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l'esecuzione in particolari orari ovvero giornate oppure determinati periodi dell'anno: in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze disponendo -in tali orari e periodi- di idoneo personale e di mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle discariche autorizzate ovvero con lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalità di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all'art. 40, comma2, del CSA - Parte I.

Criteri Ambientali Minimi

(decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017)

L'Appaltatore, nella scelta dei materiali e per le specifiche tecniche dei componenti edilizi, deve rispettare i requisiti di seguito indicati.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
- pitture e vernici;
- pavimentazioni e rivestimenti in legno;
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
- adesivi e sigillanti;
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione (µg/m³) a 28 giorni	
BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP)	1 (per ogni sostanza)
COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra l'n-esano e l'n-esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma ISO 16000-6)	1500

Formaldeide	<60
Acetaldeide	<300
Toluene	<450
Tetracloroetilene	<350
Xilene	<300
1,2,4-Trimetilbenzene	<1500
1,4-diclorobenzene	<90
Etilbenzene	<1000
2-Butossietanolo	<1500
Stirene	<350

Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Elementi prefabbricati in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell'opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Laterizi

I laterizi usati per muratura devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
- acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature ed i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco, devono avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o di proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati oppure nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q ovvero alla nota R di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii. (29);
- se il prodotto finito contiene uno o più dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito:

	Isolante in forma di pannello	Isolante in materassini
Lana di vetro	60%	60%

Polistirene espanso	40%	

Pitture e vernici

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (30) e ss.mm.ii. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica.

Cap. A.1 - Demolizioni e rimozioni

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le demolizioni di murature indicate negli elaborati grafici, o comunque occorrenti per la realizzazione del progetto, allo scarico dei materiali ed al trasporto e conferimento a rifiuto alle discariche autorizzate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla rimozione degli infissi, allo scarico dei materiali ed al trasporto e conferimento a rifiuto alle discariche autorizzate.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per il trasporto del materiale proveniente da demolizioni, a mezzo di carriole o a spalla, per il tiro in basso anche a spalla, per il carico anche a mano sugli automezzi, per il trasporto a rifiuto e gli oneri di discarica.
Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- **rimozione di controsoffitti**
- **demolizione e rimozione di tramezzature interne**
- **spicconatura parziale di intonaci**
- **rimozione di serramenti interni**
- **demolizione di pavimenti, sottofondi, rivestimenti e simili**
- **rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termico**.

Le opere di questo capitolo A.1 sono stimate in 2.665,12 €, pari al 9,39152% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.1.01 - **Rimozione di controsoffitti** composti da pannelli in fibra minerale od in cartongesso, compresa la rimozione delle orditure metalliche di sostegno, inclusi gli oneri per l'uso di ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, il taglio lungo le linee assegnate, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta , il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento e il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:

Quota di contabilizzazione 1,17545%

A.1.02 - **Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature** interne, indicate negli elaborati grafici, effettuata a mano e con mezzi meccanici, di qualsiasi tipo, spessore ed altezza compreso l'intonaco sovrastante e/o i rivestimenti di qualsiasi genere (materiali plastici, piastrelle, marmi, battiscopa, ecc.) nonché stipiti ed architravi di vani porta inseriti nelle murature da demolire, compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, l'eventuale puntellatura, il taglio lungo linee stabilite, l'onere dell'interruzione di linee e del taglio di tubazioni elettriche o telefoniche, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata:

Quota di contabilizzazione 3,23667%

A.1.03 - **Spicconatura parziale di intonaci** dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne, eseguito a mano o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante, riguardante:
- tratti a parete e soffitto per una larghezza di m.0,20 in corrispondenza delle demolizioni murarie;

compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere,

il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata:

Quota di contabilizzazione 0,30598%

A.1.04 - **Rimozione di serramenti interni** (porte interne in legno), comprendente la rimozione di telai fissi e mobili, controtelai, ante, mostre, zanche, ferramenta da eseguire prestando attenzione a non danneggiare il rivestimento esterno, compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata:

Quota di contabilizzazione 0,56470%

A.1.05 - **Demolizioni pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili** riguardanti:
- pavimenti di qualsiasi tipo presenti nei vecchi bagni e di una porzione della pavimentazione del locale adiacente i bagni come da allegati grafici; compreso il sottostante massetto di allettamento;
- rivestimenti dei bagni presenti sulle pareti non demolite inclusa sottostante malta o collante;

eseguite a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare danno alle strutture sottostanti incluso l'onere del taglio e della rimozione di eventuali tubazioni di adduzione o scarico acqua, dell'interruzione di linee e del taglio di tubazioni elettriche o telefoniche; compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata:

Quota di contabilizzazione 2,35613%

A.1.06 - **Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termico (apparecchi sanitari o corpi radianti)** ricadenti all'interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e con l'ausilio di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la rimozione delle staffe di ancoraggio a muro dei radiatori, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati; compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata. I corpi radianti dovranno essere portati a deposito e successivamente nuovamente posti in opera.

Quota di contabilizzazione 1,75259%

c) - Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza altezze fino a m. 4,30 circa.
I trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.
Durante gli interventi di **"demolizione e rimozione di murature"**, dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti descritti nel piano per la sicurezza e tutti gli accorgimenti atti ad evitare al massimo possibile molestie e il sollevamento della polvere, quali ad esempio innaffiamento delle macerie e detriti.

L'Appaltatore avrà cura di non danneggiare durante la **rimozione di infissi, avvolgibili e imbotti interni**, i rivestimenti esistenti.
Le demolizioni e rimozioni in genere, devono intendersi comprensive anche di piccoli interventi, non individuabili, ma necessari alla perfetta esecuzione delle opere principali previste (ad esempio sistemazione di "spallette" delle vetrate, provvisori smontaggi di placche dei frutti, ecc.).

Cap. A.2 - Opere edili grezze ed intonaci

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

In questo capitolo sono comprese tutte le opere relative alla costruzione di tramezzi, all'esecuzione di intonaci ed alla realizzazione di massetti cementizi. L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le costruzioni indicate negli elaborati grafici e comunque occorrenti per la realizzazione del progetto.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture e gli oneri per il trasporto del materiale anche all'interno del cantiere, a mezzo di carriole o a spalla, per il tiro in alto anche a spalla e per i ponteggi.
Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- **realizzazione di murature e tramezzature in mattoni forati**
- **esecuzione di intonaco civile per interni ed esterni**
- **realizzazione di massetti.**

Le opere di questo capitolo A.2 sono stimate in 7.986,07 e, pari al 28,14181% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.2.01 - Fornitura e posa in opera di **Murature e tramezzature in mattoni forati da cm 10** da realizzare, come meglio indicato negli elaborati grafici, per la divisione dei nuovi servizi igienici, eseguite con malta bastarda; compresa la discesa e/o il tiro in alto dei materiali, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, ecc., inclusa la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato posto alla altezza di m. 3,00 e compresi gli oneri per l'uso di ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte:

Quota di contabilizzazione 5,52461%

A.2.02 - Fornitura e posa in opera di **massetto** formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e pareti, di spessore finito cm 5, compreso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 0,75819%

A.2.03 - Fornitura e posa in opera di **Intonaco liscio su superfici interne**, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate, anche in tratti isolati o per rappezzi, costituito da un primo strato di malta comune (rinzaffo) steso fra predisposte fasce verticali sotto regolo di guida, un secondo strato della medesima malta steso a cazzuola o a frattazzo da un terzo strato di malta fine (stucco) (nelle zone in cui è prevista la posa in opera di piastrelle sono previsti solo due strati) eseguito a perfetto piano con guide e profilature, dato negli spessori necessari ad effettuare il perfetto livello con le parti rimosse, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari, incluso l'onere degli occorrenti ponteggi, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, relativo a:
- tutte le nuove tramezzature in mattoni forati non rivestite da piastrelle;
- tratti per riprese su pareti e soffitti a seguito delle demolizioni dei tramezzi e dei solai e/o piccoli rappezzi esistenti comprendente la scarnitura delle superfici circostanti e la ripresa dell'intonaco in modo da assicurare una superficie perfettamente liscia e continua.

Quota di contabilizzazione 4,03785 %

A.2.04 - Fornitura e posa in opera di **Intonaco interno** rustico premiscelato **su superfici interne** pronto a base di vermiculite espansa e gesso emidrato, tirato in piano a frattazzo e successivamente rasato con finitura speculare anch'essa a base di gesso emidrato a presa lenta, eseguito su pareti, soffitti e parti inclinate, con uno spessore finito di mm 15; compresa l'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari, incluso l'onere degli occorrenti ponteggi, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, relativo a tutte le zone di pareti sottostanti il rivestimento con piastrelle;

Quota di contabilizzazione 2,34767%

A.2.05 - Fornitura e posa in opera di
- Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualità, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi colore e dimensione, finitura superficiale a scelta della D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo perfettamente assestato e in piano, da computarsi a parte, con collanti delle migliori qualità, compreso il tiro in alto e calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con fuganti preconfezionati, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 45x45 cm;
- **Rivestimento interno con piastrelle di ceramica,** monocottura, di prima qualità, di qualsiasi forma e dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto e il calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti con idonei fuganti preconfezionati, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni non inferiori a 30x45 cm.

Quota di contabilizzazione 15,47349%

c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza altezze fino a m. 3,92 circa.
I trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.

Le **murature e tramezzature** saranno eseguite da solaio a solaio, fino ad un'altezza di 3,92 m circa.
Si intende compresa la formazione di piattabande, architravi, mazzette, stipiti, ecc..

Gli **intonaci a civile** saranno sempre eseguiti da solaio a solaio, fino ad un'altezza di 3,92 m circa e rifiniti pronti per le tinteggiature.
Non dovranno mai presentare crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli o altri difetti e dovranno essere perfettamente complanari e raccordati con i tratti esistenti.
Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo, con l'eventuale fornitura in opera di opportuni profilati angolari di rinforzo.

piastrelle in ceramica
pressate a secco in bicottura dei rivestimenti dovranno avere caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma E.N. 14411 appendice H; in particolare è richiesto:

- Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in percento, della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: ± 0,50 %
- Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: ± 5%
- Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: ±

0,50 %
- Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: ± 0,60 %
- Planarità: ± 0,50 %
- Qualità della superficie: il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili;
- Massa d'acqua assorbita in percento: E < 3%
- Forza di rottura in N: > 15
- Resistenza a flessione in N/mm² > 600
- Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate: classe 3 min
- Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico: GB min.

Le piastrelle in ceramica pressate a secco in monocottura dei pavimenti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime di qualità:

- Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in percento, della dimensione media di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: ± 0,50 %
- Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: ± 5%
- Deviazione massima di rettilineità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: ± 0,50 %
- Deviazione massima di ortogonalità, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: ± 0,60 %
- Planarità: ± 0,50 %
- Qualità della superficie: il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili;
- Massa d'acqua assorbita in percento: 0,50% < E ≤ 3%
- Resistenza a flessione in N/mm² ≥ 30
- Carico di rottura in N: ≥ 1100
- Resistenza alle macchie: classe 3 min
- Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico: GB min.

I pavimenti in piastrelle di ceramica saranno in aderenza ai contigui pavimenti, senza l'interposizione di soglie: la linea di separazione tra i due tipi di pavimentazione sarà posizionata nello spessore della porta.
Tutte le pavimentazioni, i rivestimenti e le zoccolature, ecc.:

a) saranno eseguiti, per quanto possibile, con l'uso di "pezzi" interi, limitando all'indispensabile le "sottomisure" e le lavorazioni in cantiere;
b) potranno subire, previo concordamento con la D.L. piccole modifiche di dettaglio;
c) devono intendersi comprensive di ogni onere provvisionale e di esecuzione come:
   - il preciso rilievo delle misure;
   - l'esecuzione di sagome;
   - l'assistenza del marmista alla posa in opera;
   - piccole modifiche di dettaglio necessarie in sede esecutiva e/o di posa in opera;
   - eventuali lavorazioni di limitata entità da eseguirsi dopo la posa in opera;
   - l'esecuzione di tagli, di fori per l'incasso di scatole da presa e derivazione, per il passaggio delle canalizzazioni dei punti luce ed ogni lavorazione necessaria.

Le pavimentazioni dovranno essere del tipo "antisdrucciolo": è pertanto richiesto il rilascio, da parte dell'Appaltatore, di apposita certificazione (ad esempio: valore tra 9 e 13 di norma DIN 51130).
I rivestimenti delle pareti dei servizi igienici saranno eseguiti ad altezza pari a 2,40 m.

Cap. A.3 - Infissi interni

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte ed indicate negli elaborati grafici, e comunque occorrenti per la realizzazione del progetto.
Sono comprese le forniture in opera di tutti le porte interne.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture, gli oneri per la posa in opera, quali ponteggi e/o trabattelli, protezioni, trasporto del materiale anche all'interno del cantiere.
In questo capitolo sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- **fornitura e posa in opera di porte interne in legno complete di controtelai**
- **fornitura e posa in opera di cassaporte**

Le opere di questo capitolo A.3 sono stimate in 3.397,27 €, pari all' 11,97151% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.3.01 - Fornitura e posa in opera di **Porte interne in legno** ad un battente cieco da posizionare entro controtelaio o a scorrere a scomparsa, spessore finito non inferiore a mm 43÷45, aventi le seguenti caratteristiche:
- telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm;
- rivestite con pannelli laccati o in compensato impiallacciato esternamente in legno frassino da mm. 4, verniciato (a poro aperto) con vernice poliuretanica colore a scelta della direzione lavori;
- mostre (cm 7÷8) ad incastro in MDF o multistrato;
- cerniere in ottone tipo "Poumelles" ovvero equivalenti;
- serratura tipo Yale e maniglia a leva, in nylon con anima di acciaio, posizionata a cm 90 da terra nei locali tecnici;
- maniglia a pomolo con levetta di apertura e chiusura dal lato interno e chiave speciale sul lato esterno nei bagni e antibagni;
- maniglietta in acciaio per agevolare l'apertura e chiusura da parte di utenti diversamente abili nel bagno per utenti diversamente abili.

Nelle quantità e secondo i tipi indicati sugli elaborati grafici e con luce netta di passaggio 75 x 210 cm.
Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
La voce include anche la fornitura e posa in opera di **n. 2 controtelai in legno** abete greggio di sega per fissaggio di porte interne da incorporare nelle murature, comprese le zanche di ancoraggio e per una adeguata ammorsatura con le murature esistenti e le necessarie ricostruzioni degli intonaci nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 9,43130%

A.3.02 - Fornitura e posa in opera di **cassaporte** in lamiera di acciaio zincato per porte interne "a scomparsa" da incorporare nelle murature, comprese le zanche di ancoraggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte: luce netta passaggio 85 x 210÷215 cm.

Quota di contabilizzazione 2,54021%

c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza altezze fino a m. 3,92 circa.
I trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.

Cap. A.4 - Tinteggiature

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

In questo capitolo sono comprese le tinteggiature sia delle pareti che dei soffitti.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le forniture e gli oneri per i ponti di servizio (fino a 4,33 m di altezza) che dovranno essere realizzati secondo la normativa vigente.
In questo capitolo sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- **stuccatura parziale o totale**
- **tinteggiatura a tempera**
- **tinteggiatura con idropittura**;

Le opere di questo capitolo A.4 sono stimate in 1.319,76 €, pari al 4,65065% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.4.01 - **Stuccatura parziale o totale (incamiciatura) di superfici interne**, con stucco emulsionato a due riprese, onde eliminare eventuali scalfitture, cavillature o piccole imperfezioni inclusa la carteggiatura finale della parti stuccate. Compresa la fornitura e l'uso di materiali ed attrezzi, l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 1,42625%

A.4.02 - **Tinteggiatura a idropittura tempera** di superfici interne (soffitti e zone non piastrellate pareti locali servizi), intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: asportazione delle parti distaccate, mano di preparazione (imprimitura) con fissativo sintetico, rasatura a sintetico, carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari.
Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 2,41733%

A.4.03 - **Tinteggiatura con pittura lavabile** opaca a base di resine sintetiche acriliche emulsionabili a freddo con acqua, di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, comprendente le seguenti lavorazioni: raschiatura delle vecchie tinte instabili, rasatura a sintetico, scartavetratura e lisciatura, mano di preparazione (imprimitura) con fissativo sintetico. Data ad almeno due mani, a pennello o a macchina sino a completa ed uniforme copertura da eseguire sulla faccia esterna (lato corridoio) delle nuove pareti, da **solaio a solaio**.
Compreso l'uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
Colori a scelta della Direzione Lavori.

Quota di contabilizzazione 0,80707%

c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza altezze fino a m. 4,33 circa.

I trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.
Tutti i materiali da impiegare per l'esecuzione delle opere di cui al presente capitolo dovranno provenire dalle migliori fabbriche e rispondere a tutti i requisiti commerciali dei materiali di prima qualità.
Tutte le pitture e le vernici da impiegare dovranno essere portate in cantiere in barattoli od altri contenitori ben sigillati e riportanti chiaramente la marca della Casa produttrice ed il tipo di prodotto contenuto, entrambi preventivamente approvati dalla Direzione Lavori; i barattoli ed i contenitori dovranno essere aperti esclusivamente al momento dell'uso.
Le pitture e le vernici contenute in barattoli dovranno presentarsi omogenee ed esenti da sedimenti duri e superficiali e dovranno essere, altresì, pronte per l'applicazione a pennello ovvero diluibili in piccole percentuali con diluenti organici.
La Direzione Lavori potrà richiedere l'esecuzione di campioni delle varie opere da eseguire onde accertare il colore e la qualità dei prodotti impiegati e procedere alla successiva approvazione.
Soltanto in casi eccezionali e ben motivati potrà essere autorizzata la confezione in cantiere di particolari pitture o vernici, restando sempre valido quanto detto sopra circa la qualità, la purezza e la bontà dei singoli componenti impiegati.
In particolare le pitture lavabili dovranno rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:
- aspetto della pellicola satinato;
- assenza totale di fenomeni di sfogliamento o sfarinamento dopo la completa essiccazione;
- elevata stabilità ai raggi U.V.;
- elevati poteri battericida, fungicida ed antimuffa ad ampio spettro;
- ottima adesione ed elevata resistenza all'assorbimento dello sporco;
- elevata permeabilità al vapore d'acqua;
- ottima resistenza a ripetuti lavaggi;
- possedere un elevato potere di ininfiammabilità;
- rispondere alle vigenti normative C.E.E. circa la assoluta non nocività e tossicità.

Tutte le qualità sopra riportate dovranno essere preventivamente documentate tramite idonee certificazioni rilasciate da laboratori od Istituti autorizzati alla loro emissione.

Cap. A.5 - Impianto idrico sanitario

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

Il presente capitolo comprende le opere necessarie alla realizzazione di n° 2 nuovi gruppi WC (ciascuno composto da 1 bagno ed antibagno) idonei per il superamento delle barriere architettoniche, compresi gli allacci alle reti esistenti e relativi impianti di adduzione e scarico.
Sono comprese tutte le opere provvisorie di "distacco", di "allaccio" anche temporaneo.
Si precisa che nel presente capitolo sono sempre incluse tutte le assistenze, opere, materiali e provvisioni murarie;

Le opere di questo capitolo A.5 sono stimate in 9.645,98 €, pari al 33,99111% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.5.01- Realizzazione di **n° 1 nuovo gruppo WC composto da un bagno idoneo all'uso da parte di diversamente abili e relativo antibagno** dati in opera completi e funzionanti, comprese le opere murarie per apertura e chiusura tracce al rustico.
La voce include la fornitura in opera e l'esecuzione delle opere di seguito descritte:

- impianto idrico per alimentazione con acqua fredda, eseguito in traccia, dall'innesto della montante fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene del tipo Polymutan® ovvero equivalente, completo di raccordi e accessori filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);
- impianto idrico per alimentazione con acqua calda, eseguito in traccia, dallo scaldabagni fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene completo di raccordi e pezzi speciali filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);
- impianto di scarico degli apparecchi di utilizzazione eseguito, dagli apparecchi stessi fino all'innesto della colonna fecale, in tubazione di PVC tipo Nicoll conformi alle normative DIN 19560, UNI 8320 e EN 1451 con i seguenti diametri: lavabi e tinozza ø 40 mm, vasi ø 100 mm; compresa la protezione delle tubazioni con trattamento alla catramina;
- n° **1 vaso** sospesi a cacciata con scarico a parete in porcellana bianca vetrificata, serie "Contour 21" della "Ideal Standard" o similari (profondità 75 cm) idonei per l'uso da parte dei diversamente abili, completi di sedili e coperchi ed ogni altro accessorio occorrente per la loro piena funzionalità;
- n° **1 cassetta di scarico** incassata (tipo Geberit ovvero equivalente) di capacità 13 l con comando doppio a parete e relativi accessori, parti in vista cromate, rubinetti di arresto ad incasso con maniglia metallica cromata del tipo Super Europa;
- n° **1 comando di scarico a distanza**;
- n° **1 lavabo da semincasso** sovrapiano, da cm 66 x 53,2, serie Linda della "Ideal Standard" o similari;
- n° **1 lavabo in porcellana vetrificata per disabili**, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi
- rubinetterie, per tutti i pezzi igienico-sanitari, in ottone pesante cromato con gruppo miscelatore e bocca di erogazione centrale, nel numero e tipi di seguito elencate:

- n° **1 apparecchiatura completa per lavabi**, di tipo pesante, cromate leva lunga, comprendenti miscelatori monocomando per lavabo a "leva lunga" con bocca di erogazione fissa e rompigetto Neoperl 24x1 ovvero equivalente, aste di comando scarico e piletta da 1-1¼" in ottone cromato, tubazioni di prolungamento a parete con rosone, rubinetti di arresto a squadra con filtro e rosone per rubinetti monocomando sottolavabo, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni e quant'altro necessario;
- n° **1 apparecchiatura completa per lavabo**, di tipo pesante, cromate di primaria ditta, comprendenti miscelatori monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e rompigetto Neoperl 24x1 ovvero equivalente, aste di comando scarico e piletta da 1-1¼" in ottone cromato, tubazioni di prolungamento a parete con rosone, rubinetti di arresto a squadra con filtro e rosone per rubinetti monocomando, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni e quant'altro necessario;

- **piano, per l'appoggio del lavabo da semincasso** posto nell'antibagno, in basaltina o altro materiale a scelta della DL, completo di veletta per mascheramento tubazioni di adduzione e scarico ed incluse staffe di ammorsamento nelle murature laterali;
- **accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da:**
  - **n° 2 maniglioni ribaltabili da parete, lunghezza 80 cm** in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
  - **n° 1 specchio reclinabile, dimensioni massime 70x70**; cm
- n° **1 scalda acqua elettrico** istantaneo in acciaio, idoneo per la produzione di acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza idrica, della capacità di litri 10÷15 posizionato nel plenum di controsoffitto (a servizio dei lavabi dei due bagni e dell'antibagno), completo di interruttore bipolare con frutto ad incasso;
- n° **2 specchi** di altezza 100 cm per tutta la larghezza delle mensola porta-lavabi nell'antibagno;
- n° **2 maniglioni a norma per disabili** di tipo standard di cui n. 1 ribaltabile da cm 80 circa + n° 1 corrimani da ml 0,56 circa; rivestiti in poliestere termoplastico, completi di agganci, sistema di fissaggio e controventature, rosette, minuterie, ecc., realizzati secondo la vigente normativa;
- n° **1 portarotoli** carta igienica;
- n° 2 **scaldacqua elettrici o termoelettrico da l. 15** da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di 1,40 kW, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.

Quota di contabilizzazione 16,24483%

A.5.02- Realizzazione di **n° 1 nuovo gruppo WC composto da un bagno idoneo all'uso da parte di diversamente abili e relativo antibagno** dati in opera completi e funzionanti, comprese le opere murarie per apertura e chiusura tracce al rustico.

La voce include la fornitura in opera e l'esecuzione delle opere di seguito descritte:

- impianto idrico per alimentazione con acqua fredda, eseguito in traccia, dall'innesto della montante fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene del tipo Polymutan ovvero equivalente completo di raccordi e accessori filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);
- impianto idrico per alimentazione con acqua calda, eseguito in traccia, dallo scaldabagni fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene completo di raccordi e pezzi speciali filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);

- impianto di scarico degli apparecchi di utilizzazione eseguito, dagli apparecchi stessi fino all'innesto della colonna fecale, in tubazione di PVC tipo Nicoll ovvero equivalente conformi alle normative DIN 19560, UNI 8320 e EN 1451 con i seguenti diametri: lavabi e tinozza ø 40 mm, vasi ø 100 mm; compresa la protezione delle tubazioni con trattamento alla catramina;
- n° **1 vaso** sospeso a cacciata con scarico a parete in porcellana bianca vetrificata, serie "Contour 21" della "Ideal Standard" o similari (profondità 75 cm) idonei per l'uso da parte dei diversamente abili, completi di sedili e coperchi ed ogni altro accessorio occorrente per la loro piena funzionalità;
- n° **1 cassetta di scarico** incassata (tipo Geberit ovvero equivalente) di capacità litri 13 con comando doppio a parete e relativi accessori, parti in vista cromate, rubinetti di arresto ad incasso con maniglia metallica cromata del tipo Super Europa;
- n° **1 comando di scarico a distanza**;
- n° **1 lavabo da semincasso** sovrapiano, da cm 66 x 53,2, serie Linda della "Ideal Standard" o similari;
- n° **1 lavabo in porcellana vetrificata per disabili**, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti, paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi
- rubinetterie, per tutti i pezzi igienico-sanitari, in ottone pesante cromato con gruppo miscelatore e bocca di erogazione centrale, nel numero e tipi di seguito elencate:
  - n° **1 apparecchiatura completa per lavabi**, di tipo pesante, cromate leva lunga, comprendenti miscelatori monocomando per lavabo a "leva lunga" con bocca di erogazione fissa e rompigetto Neoperl 24x1 ovvero equivalente, aste di comando scarico e piletta da 1-1¼" in ottone cromato, tubazioni di prolungamento a parete con rosone, rubinetti di arresto a squadra con filtro e rosone per rubinetti monocomando sottolavabo, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni e quant'altro necessario;
  - n° **1 apparecchiatura completa per lavabo**, di tipo pesante, cromate di primaria ditta, comprendenti miscelatori monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e rompigetto Neoperl 24x1 ovvero equivalente, aste di comando scarico e piletta da 1-1¼" in ottone cromato, tubazioni di prolungamento a parete con rosone, rubinetti di arresto a squadra con filtro e rosone per rubinetti monocomando, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni e quant'altro necessario;
- **piano, per l'appoggio del lavabo da semincasso** posto nell'antibagno, in basaltina o altro materiale a scelta della DL, completo di veletta per mascheramento tubazioni di adduzione e scarico ed incluse staffe di ammorsamento nelle murature laterali;
- **accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da:**
  - **n° 2 maniglioni ribaltabili da parete, lunghezza 80 cm** in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, comprensivi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. É inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante
  - **n° 1 specchio reclinabile, dimensioni massime 70x70 cm**;
- n° **1 scalda acqua elettrico** istantaneo in acciaio, idoneo per la produzione di acqua calda sanitaria, valvola di sicurezza idrica, della capacità di litri 10÷15 posizionato nel plenum di c/soffitto (a servizio dei lavabi dei due bagni e dell'antibagno), completo di interruttore bipolare con frutto ad incasso;
- n° **2 specchio** h=100 cm per tutta la larghezza delle mensola porta-lavabi nell'antibagno;
- n° **2 maniglioni a norma per disabili** di tipo standard di cui n. 1 ribaltabile da cm 80 circa + n° 1 corrimani da ml 0,56 circa; rivestiti in poliestere termoplastico, completi di agganci, sistema di fissaggio e controventature, rosette, minuterie, ecc., realizzati secondo la vigente normativa;

- n° **1 portarotoli** carta igienica;
- n° 2 **scaldacqua elettrici o termoelettrico da l. 15** da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di 1,40 kW, termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed elettrici, escluse le linee di alimentazione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio.

Quota di contabilizzazione 16,24483%

A.5.03 - Fornitura e posa in opera di **pilozzo in porcellana vetrificata** (vitreous-china), completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato e comprensivo di assistenza muraria, raccordo alla tubazione d'allaccio. É inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della DL e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della DL, il rifiuto dei materiali stessi. Del tipo posto su mensole in ghisa o ferro smaltato delle dimensioni di circa 42 x 38 cm.
La voce include la fornitura in opera e l'esecuzione delle opere di seguito descritte:
- impianto idrico per alimentazione con acqua fredda, eseguito in traccia, dall'innesto della montante fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene del tipo Polymutan ovvero equivalente completo di raccordi e accessori filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);
- impianto idrico per alimentazione con acqua calda, eseguito in traccia, dallo scaldabagni fino agli apparecchi erogatori, con tubazione di polipropilene completo di raccordi e pezzi speciali filettati di diametro non inferiore a ½", raccordi e pezzi speciali e di quant'altro occorrente per dare l'impianto completo a regola d'arte (raccorderia, flessibili, chiavi d'arresto per ciascun apparecchio utilizzatore, ecc.);
- impianto di scarico degli apparecchi di utilizzazione eseguito, dagli apparecchi stessi fino all'innesto della colonna fecale, in tubazione di PVC tipo Nicoll ovvero equivalente conformi alle normative DIN 19560, UNI 8320 e EN 1451 con i seguenti diametri: lavabi e tinozza ø 40 mm, vasi ø 100 mm; compresa la protezione delle tubazioni con trattamento alla catramina;
- rubinetteria **completa per lavabi**, di tipo pesante, cromate leva lunga, comprendenti miscelatori monocomando per lavabo a "leva lunga" con bocca di erogazione fissa e rompigetto Neoperl 24x1 ovvero equivalente, aste di comando scarico e piletta da 1-1¼" in ottone cromato, tubazioni di prolungamento a parete con rosone, rubinetti di arresto a squadra con filtro e rosone per rubinetti monocomando sottolavabo, tutte le parti in vista cromate, morsetti, viti, bulloni e quant'altro necessario;

Quota di contabilizzazione 1,50145%

c) - Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni

Normativa di riferimento

Gli impianti oggetto del presente capitolo sono stati dimensionati secondo quanto previsto da:
- norma UNI 9182 - Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione;
- norma UNI 9183 - Edilizia - Sistemi di scarico delle acque usate - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.

Descrizione dell'impianto

Gli impianti dovranno essere progettati ed eseguiti nella più rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Capitolato e delle leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti che sotto qualunque aspetto trattano della materia.
Tutte le tubazioni devono essere protette in modo adeguato e soddisfacente per evitare fenomeni di trasudamento e dispersioni di calore.
Nell'esecuzione degli impianti idrico-sanitari dovrà essere posta la massima cura affinché l'installazione delle rubinetterie, apparecchiature, accessori, pezzi speciali, grappe e simili avvenga con il rispetto delle superfici viste degli intonaci esistenti o di quelli che verranno successivamente eseguiti, tenendo conto anche degli eventuali rivestimenti, in guisa che non si verifichino in sede di esecuzione degli intonaci o sugli intonaci esistenti e dei rivestimenti, sporgenze od affossamenti di rubinetterie, apparecchiature, pezzi speciali, grappe e simili.
Tutte le tubazioni dovranno essere poste in opera non in vista.
Se, per l'impossibilità assoluta di incassare le tubazioni nei muri, si rendesse necessaria una tramezzatura di mascheramento, questa dovrà essere costituita con mattoni forati in foglio alettati con malta di cemento, e intonacata e rivestita come le altre pareti dell'ambiente.
L'adduzione idrica sarà staccata dalle colonne montanti esistenti e più prossime, tramite valvola a sfera d' intercettazione. Le linee di scarico saranno collegate alle colonne discendenti esistenti. Le schemature interne, sia di adduzione, sia di scarico, correranno in traccia a pavimento e/o a parete. All'ingresso di ogni gruppo WC, la linea di alimentazione sarà intercettata tramite apposito rubinetto a cappuccio; a valle del rubinetto, la linea si dipartirà in due rami, uno dei quali alimenterà la scalda acqua elettrico (da cui partiranno le alimentazioni calde), mentre l'altro raggiungerà le alimentazioni fredde.
La posizione degli apparecchi sanitari, i percorsi ed i diametri delle tubazioni di adduzione e di scarico, sono riportati negli elaborati grafici facenti parte integrante del presente capitolato.
Poiché la situazione "*ante operam*" non consente una determinazione certa delle posizioni delle colonne di adduzione e di scarico esistenti, da utilizzare per il collegamento delle nuove utenze, si intende compreso l'onere di individuazione delle posizioni medesime.
Le diramazioni di scarico degli apparecchi igienico-sanitari dovranno essere collocate in opera incassate o sotto pavimento; le relative tubazioni dovranno avere pendenza non inferiore all'1%.
Le derivazioni di scarico dovranno essere raccordate tra loro e con le colonne di scarico sempre nel senso del flusso, con angolo tra gli assi non superiore a 45°.
Le tubazioni in questione dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
a) evacuare completamente e rapidamente le acque e le materie di rifiuto per la via più breve, senza dar luogo ad ostruzioni, deposito di materie, od incrostazioni lungo il percorso;
b) essere a tenuta di acqua e di ogni esalazione;
c) essere installate in modo che i movimenti dovuti a dilatazioni, contrazioni od assestamenti non possano dar luogo a rotture, guasti e simili, tali da provocare perdite;

Lo svuotamento degli apparecchi dovrà comunque risultare rapido e silenzioso.
Durante l'esecuzione dei lavori la DL effettuerà verifiche e prove sui materiali posti in opera e sulle modalità di esecuzione con particolare riguardo a:
- prova delle colonne di scarico;
- prova a pressione delle tubazioni di alimentazione;
- verifica montaggi.

Tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati alla adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell'area degli impianti elettrici contenuti nell'edificio, dovranno essere collegate fra loro e messe terra mediante collegamento all'impianto di messa a terra.

Cap. A.6 - Controsoffitti e simili

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

In questo capitolo sono comprese tutte le opere relative ai controsoffitti ed all'esecuzione di manufatti in cartongesso. Tutto da eseguire come indicato sugli elaborati grafici e come di seguito descritto, compresi i ponteggi.
In questo capitolo sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- **controsoffitto con pannelli in fibra minerale dim. 600x600 mm**.

Le opere di questo capitolo A.6 sono stimate in 894,10 €, pari al 3,15069% dell'importo netto dei lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.6.01 - Fornitura e posa in opera di **Controsoffitto** fonoassorbente ispezionabile per interni, da realizzare con pannelli in fibre minerali agglomerate con leganti speciali, marcati Ce in conformità alla norma UNI EN 13964, con decoro fessurato , posati su struttura costituita da profili portanti a T e profili trasversali di raccordo in acciaio zincato, preverniciato, fissata al solaio tramite pendini in acciaio su apposite sospensioni. Nel prezzo sono compresi i profili, e gli accessori resta escluso il profilo perimetrale da computarsi a parte in base alla finitura scelta ; dimensioni 60x60 cm e spessore di 15 mm, Reazione al fuoco: euroclasse A2-s1,d0 : bordi ribassati base 15 mm).

Quota di contabilizzazione **3,15069%**

c) Qualità dei materiali, modalità di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza altezze fino a 5,00 m circa.
I trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.

Controllo di emissione di sostanze tossiche nocive: Per tutte le controsoffittature è richiesta l'assenza assoluta di composti a base di amianto e l'assenza di diffusione di fibre di vetro, classe 1 contenuto di formaldeide (in accordo con la norma DIN 52368/protocollo EN 312 - 1).

Tutte le caratteristiche descritte in precedenza, per le diverse tipologie di controsoffitto, dovranno essere provate tramite certificazioni rilasciate da laboratori od Istituti autorizzati alla loro emissione.

Cap. E.1 - Impianto elettrico

a) Descrizione sommaria e importo stimato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione degli impianti esistenti da sostituire ed alla realizzazione dei nuovi impianti (comprendente rete di terra, rete illuminazione, rete energia, illuminazione d'emergenza e segnaletica d'emergenza).
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per il trasporto del materiale proveniente da demolizioni, a mezzo di carriole o a spalla, per il tiro in basso anche a spalla, per il carico anche a mano sugli automezzi, per il trasporto a rifiuto e gli oneri di discarica.
Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- smantellamento dell'impianto elettrico e dell'impianto di illuminazione, che non saranno più utilizzati;
- fornitura in opera di apparecchi di illuminazione;
- punti di utilizzazione degli impianti elettrici e di illuminazione;
- ripristino impianti di terra e di equalizzazione del potenziale collegati all'esistente rete disperdente;

Sono comprese anche **tutte le opere temporanee di:**
- **individuazione dei circuiti** di illuminazione, di punti di utilizzazione elettrica, etc.
- stesura di **condutture elettriche e allaccio** ai circuiti di cui sopra**.**

Si precisa che nel presente capitolo sono sempre incluse tutte le assistenze, opere, materiali e provvisioni murarie;

Le opere di questo capitolo E.1 sono stimate in 2.469,65 €, pari all' 8,70271% dell'importo netto lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

E.1.01 - Rilievo, etichettatura, scollegamenti, approntamento collegamenti provvisori, ripresa e collegamenti linee elettriche ai quadri elettrici, rimozione degli impianti esistenti, comprendente lo smontaggio, sfilaggio, smantellamento impianti esistenti, apparecchiature elettriche, linee elettriche, svuotamento delle tubazioni e canalizzazioni esistenti nei locali, con rimozione delle linee e canalizzazioni non più utilizzate o riutilizzabili, controllo, verifica e ripresa collegamenti impianto di terra. Compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabatelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali) e certificazione di corretto smaltimento. La Direzione Lavori si riserva di indicare le parti di impianti da non rimuovere, previa messa in sicurezza degli stessi.

Quota di contabilizzazione 0,94894%

E.1.02 - Rimozione di tutti gli apparecchi illuminanti esistenti, **(n. 4)** comprendente lo smontaggio, la chiusura dei fori di fissaggio, gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a deposito nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprietà dell'Ente appaltante, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico, il trasporto, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata (per rifiuti speciali) e certificazione di corretto smaltimento.

Quota di contabilizzazione 0,23938%

E.1.03 - Esecuzione di **n. 4** punti luce, a partire dalla cassetta di derivazione principale in controsoffitto del

corridoio, in esecuzione esterna IP 40 minimo in tubazione D=20 mm o in esecuzione sottotraccia, completo di cavi 3x1,5 mm^2 e cavidotti, scatola contenitore di frutti, telaio porta apparecchi, placca nel colore a scelta della DL, apparecchi di comando (compreso relè), collegamenti mediante cassetta, inclusa, da installare nel punto di uscita della linea all'interno del locale, punto luce interrotto, deviato, a relè, e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(N.B.) Il collegamento di ogni singolo punto luce all'apparecchio illuminante, sarà realizzato con cassetta di derivazione e guaine di raccordo, sia alla canalizzazione che all'apparecchio illuminante, mediante passatubo e passacavo in esecuzione IP 40 minimo.

Quota di contabilizzazione 0,44612%

E.1.04 - Esecuzione di **n. 5** punti luce aggiuntivi, a partire dalla cassetta di derivazione principale in controsoffitto del corridoio, in esecuzione esterna IP 40 minimo in tubazione D=20 mm o in esecuzione sottotraccia, completo di cavi 3x1,5 mm^2 e cavidotti, scatola di derivazione collegamenti mediante cassetta, inclusa, da installare nel punto di uscita della linea all'interno del locale, e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
(N.B.) Il collegamento di ogni singolo punto luce all'apparecchio illuminante, sarà realizzato con cassetta di derivazione e guaine di raccordo, sia alla canalizzazione che all'apparecchio illuminante, mediante passatubo e passacavo in esecuzione IP 40 minimo.

Quota di contabilizzazione 0,19910%

E.1.05 - Realizzazione di **(n. 4) Punto rivelatore di presenza per comando accensione luce**, con modulazione del tipo a livello di luminosità, (tipo MATIX bianca, o equivalente) da installare a valle degli interruttori di accensione nelle stesse cassette tipo 503. Il tutto fornito in opera compresi gli oneri per l'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte **e di (n. 4) punto presa**, in esecuzione IP 40 minimo in tubazione D=20 mm, o in esecuzione sottotraccia, equipaggiato con n. 1 interruttore automatico magneto-termico da 16 A per protezione delle prese e n. 1 presa Schuko universale 10/16 A, quota parte di linea elettrica in partenza dalla cassetta di derivazione su canale dorsale in corridoio, e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 1,27268%

E.1.06 - Esecuzione di **n. 4** punti presa, a partire dalla cassetta di derivazione principale in controsoffitto del corridoio, in esecuzione IP 40 minimo in tubazione D=20 mm, o in esecuzione sottotraccia, equipaggiato con n. 1 interruttore automatico magneto-termico da 16 A per protezione delle prese e n. 1 presa Schuko universale 10/16 A, quota parte di linea elettrica in partenza dalla cassetta di derivazione su canale dorsale in corridoio, e tutto l'occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Quota di contabilizzazione 0,99303%

E.1.07 - Realizzazione di **(n. 2)** impianti di segnalazione emergenza nei W.C. di tipo acustico-luminoso costituito da un insieme di impianti indipendenti con alimentati con tensione di 24v-50 Hz, fornita da appositi trasformatori 220/24v installati in cassetta ovvero fissati su apposita guida in quadretti. L'impianto sarà realizzato secondo il sistema a guida di luce con azionamento del pulsante di chiamata all'interno del bagno e segnale acustico-luminoso in corrispondenza del posto chiamata con contemporanea accensione di lampada di segnalazione all'esterno del bagno da dove è partita la chiamata e spia di tranquillizzazione all'interno dello stesso locale. L'annullamento di tali segnali luminosi ed acustici dovrà avvenire mediante l'azionamento di apposito pulsante all'interno del bagno. L'impianto prevede la fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature:
Realizzazione di Punti pulsante a tirante sottotraccia;

Fornitura in opera di suoneria da parete da 12V 15 VA;
Realizzazione di Punti pulsante luminoso di tacitazione sottotraccia;
Fornitura e posa in opera di lampade d'orientamento segnapasso o segnagradino.

Quota di contabilizzazione 1,20248%

E.1.08 - Fornitura e posa in opera di **(n. 5)** plafoniere a LED 29W LED 4x (da incasso) con corpo in acciaio verniciato per elettroforesi, schermo in plexiglas del tipo antipolvere o in metacrilato lenticolare, grado di protezione IP40 IK07, a norme IEC/EN 60598, IEC/EN 61547, IEC/EN 55015, IEC/EN 61000, 4000 K, CRI≥80, UGR<19, fissata ad un'altezza max di m 3,50, in vista a plafone o ad incasso su controsoffitto, comprensiva di staffe di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Quota di contabilizzazione 2,04472%

E.1.09 - Fornitura e posa in opera di **(n. 4)** plafoniere di emergenza a LED 11W (solo emergenza) 1h (P40), costruite in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2- 22), a norme IEC/EN 60598, IEC/EN 61547, IEC/EN 55015, IEC/EN 61000, UNI EN 1838 UNI 11222, fissata ad una altezza max di 3,50 m, con possibilità di "Modo di Riposo" e di inibizione, a doppio isolamento e grado di protezione IP40 e/o IP65, ricarica in 12h per 1h di autonomia, comprensiva di alimentatore, batteria Ni-Cd, pittogramma normalizzato ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Quota di contabilizzazione 1,35626%

c) Caratteristiche tecniche e modalità di misurazione e valutazione dei lavori

Norme generali

Nella realizzazione degli impianti e nella fornitura in opera di apparecchi illuminanti dovranno essere osservate le leggi, regolamenti, decreti e norme vigenti che sotto qualunque aspetto trattano della materia.
Gli impianti dovranno essere eseguiti nella più rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Capitolato.
La Direzione Lavori si riserva di verificare ed accettare i materiali offerti.
L'Appaltatore appaltatrice dovrà compilare i disegni degli impianti, quali risultano eseguiti a fine lavori, da consegnare a questo U.T.R. su chiavetta USB con file in versione .dwg®.
Le composizioni indicate in planimetria potranno subire modifiche in fase esecutiva senza che l'Appaltatore appaltatrice possa avanzare richieste di alcun genere per le variazioni apportate.
L'Appaltatore appaltatrice dovrà consegnare:

- certificazione di avvenuta verifica degli impianti e delle apparecchiature con l'indicazione della rispondenza alle norme vigenti ed alle norme **UNI, CEI**;
- certificati di omologazione di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature rilasciati dalle case costruttrici;
- dichiarazione di conformità ai sensi **DM 22/01/2008 n. 37,** del **DLgs 9/4/2008 n. 81** e successivo **DLgs 3/8/2009 n. 106**, per gli adempimenti conseguenti, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il tutto compreso nei singoli prezzi unitari offerti dalla Ditta.

Requisiti dei materiali da impiegare e degli impianti da realizzare

I requisiti dei materiali da impiegare e le modalità di esecuzione dei lavori sono indicati nel presente articolo e in quelli successivi.
Gli impianti debbono rispondere in tutto alle disposizioni legislative, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, nonché alle norme **C.E.I.- UN.EL. e U.N.I,** vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e soprattutto alla **Norma CEI 64-8** relativi alla esecuzione e sicurezza di impianti.
Tutti gli apparecchi ed i materiali impiegati devono essere adatti all'ambiente in cui saranno installati e devono, in particolare, resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali possono essere esposti durante

l'esercizio.
Il livello qualitativo degli apparecchi da impiegare è definito con riferimento alle migliori case produttrici dotate di certificazione **ISO 9001**.

Modalità di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo la **regola dell'arte** ed in base alle prescrizioni della Direzione Lavori.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre Ditte.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione, l'Appaltatore appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La Direzione dei Lavori potrà però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà dell'Appaltatore appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Verifiche e prove in corso d'opera

Durante il corso dei lavori, l'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato speciale di appalto.
Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi, ecc.) nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.
Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.
La verifica provvisoria sarà finalizzata ad accertare che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare consentirà di accertare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;
- la continuità elettrica dei circuiti;
- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;
- l'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;
- l'efficienza delle prese di terra.

Cavi

Tutti i conduttori devono essere di rame elettrolitico con contrassegno **IMQ,** posati considerando le nuove **tabelle CEI-UNEL** e dovranno avere le seguenti caratteristiche**:**
per i circuiti terminali, secondo **CEI 20-22 III e CEI 20-38,** tipo **FG10OM1 0,6/1 kV e N07G9-K** isolati con speciali elastomeri aventi caratteristiche non propaganti l'incendio, totale assenza di gas corrosivi, ridottissima emissione di fumi e gas tossici.

Punti di utilizzazione

Il punto luce comprende: contenitori, cavi multipolari di sezione non inferiore a **2x2,5 mm^2 +T** per le dorsali in partenza dal quadro di piano o zona, e multipolari o unipolari **2x1,5 mm^2 +T** per le derivazioni in partenza dalle cassette di derivazione di locale comprese, apparecchi di comando, scatole porta frutti, placche, morsetti.
Il punto luce derivato comprende: contenitori, cavi multipolari o unipolari di sezione non inferiore a **2x1,5 mm^2 +T** per le derivazioni in partenza dal punto luce esistente, cassetta di derivazione, morsetti.
Il punto presa protetto comprende: contenitori, cavi multipolari di sezione non inferiore a **2x4 mm^2 +T** per le dorsali in partenza dal quadro di piano o zona, e multipolari o unipolari **2x2,5 mm^2 +T** per le derivazioni in partenza dalle cassette di derivazione di locale comprese, scatole porta apparecchi contenenti n° 2 prese 2x16 A protette con interruttore automatico magnetotermico 2x16 A, supporti e placche.

Apparecchi illuminanti cablati e rifasati

Gli apparecchi illuminanti dovranno essere scelti tra le migliori case costruttrici.
Si intende parte integrante delle voci descritte, compresa e compensata nel prezzo a corpo di ogni singolo apparecchio, tutto l'occorrente per il fissaggio anche in sospensione, sia libera che in controsoffitto, e la quota parte degli accessori, necessari per dare l'opera completa, finita e funzionante secondo quanto indicato dagli elaborati grafici del progetto d'appalto, dalle indicazioni della D.L. e dettato dalla Regola dell'Arte.

Linee o circuiti di distribuzione secondaria

Nei locali provvisti di controsoffittatura, ogni punto luce deve essere realizzato con scatola di derivazione singola, tubazione e scatole in esecuzione minima **IP 40**.
Ogni scatola deve essere equipaggiata con morsettiera avente numero di morsetti adeguati al tipo di centro che si deve realizzare (semplice, deviato, commutato, a relè).
Ogni cassetta o scatola di derivazione, deve essere **numerata** e deve riportare l'indicazione e il tipo di circuiti presenti (linea prese n°, linea luce n°, etc.), tale indicazione deve essere riportata sulle planimetrie finali.
Il circuito di distribuzione secondaria ha inizio dalla morsettiera di uscita del quadro di zona fino alla cassetta di distribuzione principale del locale servito. Dalla cassetta principale tramite morsettiera si deriveranno le alimentazioni dei vari punti di utilizzazione indicati in planimetria.
E' prescritto che ogni circuito si attesti ad una scatola di derivazione nella quale debbono confluire i conduttori provenienti dai centri luminosi ed i conduttori provenienti dai punti presa.
Il circuito di distribuzione secondaria che alimenta i punti presa deve avere una sezione minima di 4 mm^2, quello che alimenta i punti luce una sezione minima di 2,5 mm^2, quello che alimenta i punti presa per asciugatori, stufe, condizionatori, sezione minima di 4 mm^2.
I collegamenti tra la canalizzazione di dorsale e le cassette di derivazione, saranno effettuati con tubazione in guaina mediante ghiere passa tubo di raccordo sia sul lato canale, previa esecuzione di fori nello stesso, che sul lato cassetta.
I collegamenti tra la canalizzazione e la cassetta di derivazione dei punti luce a sospensione nei corridoi, saranno effettuati con tubazione in guaina mediante ghiere passa tubo di raccordo sul lato canale-cassetta, previa esecuzione di fori nello stesso, mentre sul lato cassetta-apparecchio illuminante mediante ghiere passacavo con cavo multipolare.

Rimozione impianti esistenti

L'Appaltatore appaltatrice dovrà smantellare i vecchi impianti esistenti.
Gli smantellamenti dei punti luce, punti presa, punti telefonici, punti trasmissione dati, sottotraccia o a vista, canalizzazioni, saranno totali.
Saranno comunque assicurati i collegamenti provvisori delle utenze, etc., che saranno attestate e collegate ai quadri elettrici esistenti. L'Appaltatore dovrà, a totale suo carico, rilevare, verificare e segnalare tali utenze per assicurare il successivo collegamento senza interruzione di servizio.

Modalità di misurazione dei lavori

I prezzi, per lavori a misura ed a corpo, offerti dall'Appaltatore appaltatrice in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, rappresentano sempre il valore di un lavoro interamente finito, completo con tutte le provviste, forniture e quant'altro necessario.
Le assistenze murarie relative a ciascuna voce di elenco sono sempre comprese nel prezzo offerto.
Esse si intendono escluse solo se tale esclusione è esplicitamente indicata nella voce di elenco.
Sono altresì comprese, nei prezzi offerti, l'onere per la verifica ed eventuali modifiche di accensioni punti luce, già realizzati, in base alla distribuzione che si andrà ad eseguire nella posa in opera degli apparecchi illuminanti.
I lavori saranno contabilizzati considerando i prezzi di opere compiute.
Punti di utilizzazione:
il punto di utilizzazione, per ciascun tipo di impianto (prese, luce), ha comunque **inizio dalla cassetta di derivazione principale del locale interessato**, **posizionata sulla canalizzazione dorsale**, anche se è prevista altra cassetta di derivazione sulla parete che delimita il locale da servire.

*Il punto di utilizzazione **comprende** anche la **quota parte di linea** di alimentazione in partenza dal quadro elettrico di distribuzione, la canalizzazione o tubazione di derivazione e le cassette di derivazione nei locali, e si intende **onnicomprensivo** di tutte le opere, materiali accessori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante secondo la migliore **Regola dell'Arte**.*

Opere murarie connesse con gli impianti elettrici.

Sono a carico dell'Appaltatore appaltatrice, e quindi comprese nei prezzi offerti per le voci di Capitolato, tutte le opere e le prestazioni edili ed affini strettamente connesse all'esecuzione degli impianti elettrici appaltati quali:

- apertura e chiusura al finito di tracce, fori, asole, tagli, attraversamenti di qualsiasi genere, ecc. in strutture edili ed affini (pavimenti, rivestimenti, massetti, intonaci, tramezzi, elementi cementizi armati o no, elementi in legno, ferro, alluminio, controsoffittature, ecc.);
- smontaggio e rimontaggio di pannelli di controsoffitto o parti di pareti attrezzate o di sportelli;
- protezione dalla polvere e dallo sporco degli arredi (postazioni di lavoro, armadi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, presenti negli ambienti interessati dai lavori, etc.) mediante teli trasparenti in plastica;
- pulizia puntuale degli ambienti interessati dai lavori.

Sono inoltre compresi gli occorrenti ponti di servizio, impalcati, ponteggi di qualsiasi genere nonché il trasporto a rifiuto, in discarica autorizzata, di tutto il materiale di risulta e tutti gli oneri connessi e comunque necessari alla completa posa in opera ed al successivo funzionamento delle parti costituenti gli impianti da realizzare.

Cap. S.1 - Oneri della sicurezza - Voci non soggette a ribasso d'asta

S.1.01 Fornitura e posa in opera di **parete di separazione della zona uffici dalla zona lavori realizzata in pannelli di cartongesso da 12 mm**, realizzata con struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a "C" dello spessore di 6/10 mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi a sparo e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di 60 cm, compresa la predisposizione per il passaggio degli impianti e l'installazione delle relative apparecchiature, nonché l'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte. Il rivestimento sarà realizzato su un singolo lato con **lastra** in cartongesso da 12 mm. Compreso inoltre il taglio a misura ed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la realizzazione di una porta di accesso, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, incluso smontaggio a fine lavori e trasporto a discarica.
347,09 €

S.1.02 Nolo di trabattello mobile prefabbricato, per tutta la durata dei lavori in tubolare di lega, completo di piani di lavoro , botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per altezze fino a 3,6 m.
63,76 €

S.1.03 Maggiori oneri dovuti alla limitazione d'uso di macchine, attrezzature e impianti e nel corso di lavorazioni particolarmente rumorose in orari d'uso limitati (in particolare, se effettuati in orari correnti di funzionamento degli uffici, la demolizioni di tramezzi/murature, d'intonaci, di rivestimenti, perforazioni ecc. dovranno essere effettuati in non più di 3 fasce orarie al giorno, intervallate di almeno 1,5 h e ciascuna non superiore a 60'. Nel corso delle suddette lavorazioni particolarmente rumorose peraltro non potranno essere eseguiti nello stesso ambiente lavori non rumorosi -art. 41 D. Lgs. 277/91- e tutto il personale di cantiere dovrà usare dispositivi autoprotettori.
1.041,15 €

S.1.04 Coordinamento e incontri del CSE con i tecnici e RLS dell'Appaltatore e con gli operatori e responsabili degli uffici interessati dai lavori.
70,00 €

S.1.05 Fornitura e posa di n. 4 cartelli per segnalare il divieto di accesso nell'Area di cantiere eseguiti con cartelli di segnalazione pericolo.
3,08 €

S.1.06 Cassetta di medicazione delle dimensioni 44,5x32x15 cm a disposizione per tutto il tempo dei lavori completa di tutti i presidi chirurgici e farmaceutici secondo le indicazioni del DM 26/7/1958 integrate con il decreto 81/2008, comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi per tutta la durata dei lavori.
9,66 €

S.1.07 Nolo **per l'intera durata dei lavori** di n° 1 estintore a polvere **portatile in polvere da kg 6 classe 89 BC,** tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo di cantiere, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro da 6 kg classe 55° -233BC. Sono compresi: manutenzione e revisione periodica per tutta la durata dei lavori; immediata sostituzione in caso d'uso; allontanamento a fine lavoro.
16,26 €

L'importo complessivo degli oneri della sicurezza è fissato in **1.551,00 €** (mille cinque cento cinquanta uno euro/00).